

**COMUNI DI  
LASTEBASSE, PEDEMONTE, VALDASTICO**  
Provincia di Vicenza

**P.A.T.I.**

Elaborato

NT

Scala

## Norme Tecniche

Elaborati adeguati alla Conferenza di Servizi di approvazione del PATI  
(ai sensi del VI comma dell'art. 15 della L.r. 11/2004)

**Il Sindaco di Lastebasse**  
Emilio Leoni

**Il Sindaco di Pedemonte**  
Roberto Carotta

**Il Sindaco di Valdastico**  
Claudio Sartori

**Uffici Tecnici Comunali**  
Lastebasse  
Pedemonte  
Valdastico

**Provincia di Vicenza**  
Settore Urbanistica



**P.A.T.I.**  
**AltaValleAstico**

**Progetto urbanistico e VAS**  
Fernando Lucato

**AUA**  
URBANISTICA E AMBIENTE  
Fernando Lucato urbanista  
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 042849  
e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com  
pec: fernando.lucato@archiworldpec.it  
www.auaurbanistica.com  
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

**Analisi Geologiche e  
Compatibilità Idraulica**  
Claudia Centomo, Marco Dal Pezzo

**Analisi Agronomiche**  
Maurizio Novello, Carlo Klaudatos  
Coll. Nicola Galvan, Annalisa Capolupi

**V.Inc.A.**  
Carlo Klaudatos, Marco Grendele

**DOLOMITI  
STUDIO**  
36076 - Recoaro Terme (VI)  
P.zza Dolomiti, 8/A - info@dolomitistudio.it  
Tel. 0445 780229 Fax 0445 780229

**Informatizzazione**  
Luca Zanella

Realizzazione GIS con **Intergraph GeoMedia**  
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE  
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

**Approvazione**

**Novembre 2021**



Versione:

- Edizione per approvazione in CdS, adeguate al parere VAS n. 97 del 10 e 18 maggio 2021, al Comitato Tecnico intersettoriale e VTP della Provincia di Vicenza del 21.09.2021.

| Cod. comm.                  | Nome file               | Rev | Data       | Estensori | Ver | App |
|-----------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------|-----|-----|
| LPV_01_PT                   | LPV_01_PR_Norme_app.doc | O0  | 30.11.2021 | LDC       | LDC | FL  |
| Progetto                    |                         |     |            |           |     |     |
| PATI Alta Valle dell'Astico |                         |     |            |           |     |     |

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 Finalità

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio dei Comuni di Lastevasse, Pedemonte e Valdastico individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore e dalle esigenze della comunità locale.

### Art. 2 Principi generali

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare

Le strategie e gli obiettivi de PATI saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;

b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:

- garanzia di trasparenza e partecipazione;
- l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
- coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

c) **concertazione**, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

- dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
- dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
- dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;

e) **compensazione e credito edilizio** come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.

f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

## Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1; art. 14 e 15

La disciplina del P.A.T.I. è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T.I. con riferimento:

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
- alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono:

- *direttive*: hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T.I., adottati successivamente alla sua approvazione;
- *prescrizioni e vincoli*: comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T.I. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati grafici non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI: non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

## **Art. 4     Elaborati del P.A.T.I.**

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3, art. 15

Costituiscono parte integrante del P.A.T.I. i seguenti documenti:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
  - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
  - tav. 2 – Carta delle invarianti
  - tav. 3 – Carta della fragilità
  - tav. 4 – Carta della trasformabilità
2. Norme Tecniche:
  - Norme tecniche
3. Relazione:
  - Relazione di progetto
  - Relazione sintetica di progetto
  - Carta delle strategie
4. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati progettuali e di analisi agronomico-ambientale e geologica.
5. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):
  - Rapporto ambientale
  - Sintesi non tecnica
6. Studio di Incidenza Ambientale – selezione preliminare (V.Inc.A)
7. Valutazione di compatibilità idraulica (V.C.I.).

## Art. 5 Efficacia e attuazione

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 14 e 15

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T.I. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T.I. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T.I., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T.I. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - *Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche* - sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T.I. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T.I. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Le varianti al P.A.T.I. sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti della L.r. 11/2004.

Ogni Comune potrà procedere autonomamente, con le procedure previste dall'art. 14 o 15 della LR 11/04, alla variazione del P.A.T.I. purché tale variazione sia priva di rilevanza intercomunale, non alteri la pianificazione territoriale complessiva ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati dalla VAS.

Nel caso di modifiche alla pianificazione strategia di contesti posti ai confini comunali, il Comune proponente la modifica chiederà un parere preventivo ai Comuni interessati del quale dovrà essere dato atto nella successiva adozione.

## Art. 6 Rapporto tra P.A.T.I., PI e PUA (norma di flessibilità)

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 14 e 15

### P.A.T.I. – P.I.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T.I., può prevedere limitate variazioni ai limiti dell'urbanizzazione consolidata, della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del P.A.T.I. conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti medesimi;
- d) qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela dal PATI (Capo III e IV delle NT) il PI deve subordinare l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.

Le variazioni precedentemente indicate possono comportare modifiche al perimetro degli ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del P.A.T.I.

### PI -PUA

Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti di variazione tra PATI e PI precedentemente indicati, possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata dal PI (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.

## TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

### CAPO I – VINCOLI

#### Art. 7 Beni culturali

**Rif. Legislativo:** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda, art. 10 e 11

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i>                           |

#### Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, gli immobili sottoposti a vincolo espresso ai sensi dell'art. 10 e 12 del citato decreto legislativo.

Si indicano inoltre in tavola 1 le *aree a rischio o interesse archeologico* comunicate dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto:

- Valle delle Lanze
- Cogolo delle Campane
- Buso de la Vecia Pempa
- Forni
- Grotta degli Stambecchi
- Barcarola

#### Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 53.

Il P.I., nel rispetto del D.Lgs. 42/2004, detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantirne la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Il P.I. integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio.

Il PI, nelle *aree a rischio o interesse archeologico*, può prevedere forme di tutela e salvaguardia nonché eventuale indagine archeologica preventiva nel caso di opere edilizie che comportino intacco e scavo del suolo, previa valutazione della documentazione progettuale da parte della Soprintendenza.

#### Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

I reperti paleontologici sono beni culturali di proprietà statale ed in quanto tali sono sottoposti a tutela secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo e al successivo art. 15, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, o prescritto dalle autorità preposte.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici o equiparati), nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

## Art. 8 Beni paesaggistici

**Rif. Legislativo:** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134, art. 142

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 142 e in particolare:

- corsi d'acqua (art. 142, lett. c.)
- montagne per la parte eccedente 1.600 m (art. 142, lett. d.)
- aree boscate (art. 142, lett. g.)
- zone gravate da usi civici (art. 142, lett. h.)
- zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m.)

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

### Direttive

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare, il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T.I., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

### Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte.

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

## **Art. 9 Vincolo paesaggistico e di destinazione agro-silvo-pastorale riguardante i terreni di uso civico**

**Rif. Legislativo:** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Lr. 31/1994, L.r. 26/1996, L. 1766/1927

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### **Contenuto**

I beni di uso civico sono inalienabili, in usucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D. Lgs. 42/2004 e della L.r. 22 luglio 1994, n. 31.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della L.r. 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della L.r. 31/94 e all'articolo 12 della legge n. 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

### **Direttive**

E' demandato in sede di P.I. la ricognizione e l'aggiornamento dei vincoli secondo le procedure di legge.

## Art. 10 Vincolo idrogeologico e forestale

**Rif. Legislativo:** R.D. del 30.12.1923 n. 3267; R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.r. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### Contenuto

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 31.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.

### Direttive

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il P.I. potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

### Prescrizioni e Vincoli

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

## Art. 11 Aree interessate da incendi

**Rif. Legislativo:** L. n. 353 del 21.11.2000; L.r. 11/2004.

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### Contenuto

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

A titolo ricognitivo sono rappresentate in tavola 1 le aree interessate da incendi e per le quali si rimanda alla vigente legislazione in materia (L. 353 /2000).

### Direttive

Il P.I. provvede all'individuazione delle aree interessate da incendi e a prevederne la rinaturalizzazione.

### Prescrizioni e Vincoli

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 20 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

## Art. 12 Pericolosità idraulica, geologica e da valanghe in riferimento al PAI

**Rif. Legislativo:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Norme Tecniche del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione PAI – 4 bacini

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b>                                      | <b>Tav. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|                                                              | <b>Tav. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Carta delle Fragilità</i>                                 |
| <b>Rif. PAI</b><br>Approvato con<br>DPCM 21<br>novembre 2013 | PAI, pericolosità idraulica Tav 17 e 18<br>PAI, pericolosità geologica Tav. 1 Lastebasse, Tav 1 e 2 di Pedemonte, Tav. 1, 2 e 3 di Valdastico<br>PAI, pericolosità da valanghe, Tav. 1 Comuni di Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico |                                                              |

### Contenuto

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 9 novembre 2012 (GU n.280 del 30.11.2012) è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013 (GU n. 97 del 28.04.2014).

Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del 28.04.2014 ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

### Direttive

Il P.A.T.I. individua in cartografia con apposito tematismo le zone di attenzione e le aree soggette a pericolosità (P1, P2, P3, P4). Tali aree, il cui grado di pericolosità idraulica, geologica o da valanghe è definito dall'Autorità di Bacino con proprio provvedimento, sono soggette alle cautele ed alle prescrizioni di cui alle norme, anche tecniche e di attuazione, del PAI.

Costituendo il PAI pianificazione sovraordinata, i provvedimenti dell'Autorità di Bacino sono recepiti dal P.A.T.I. senza che tale recepimento costituisca variante del P.A.T.I. stesso.

### Prescrizioni e Vincoli

Nelle aree a pericolosità idraulica, geologica o da valanga, nonché nelle zone di attenzione geologica, devono essere rispettate le norme di attuazione del PAI.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità P2, P3 e P4 andranno applicate dettagliatamente le limitazioni riportate negli articoli 9, 10 e 11 delle NTA del vigente PAI di competenza. (cfr. parere compatibilità idraulica del 13.10.2015, prot. 412467)

## Art. 13 Rischio sismico

**Rif. Legislativo:** D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008;

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|                         | <b>Tav. 3</b> | <i>Carta delle fragilità</i>                                 |

### Contenuto

L'intero territorio dei comuni del PATI è classificato **in zona sismica 3** per effetto del OPCM del 20.03.2003 n. 3274, della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67. Con D.G.R.V. n. 71 del 22.01.2008 si recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519 del 28.04.2006 riguardo le calcolazioni, riferite alle Norme tecniche preventi all'entrata in vigore del D.M 14.01.2008.

### Direttive

In fase di redazione del PI si dovrà dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 11 delle NTA del PTCP, in particolare, le norme tecniche di attuazione dei PI, dovranno prevedere specifiche indicazioni secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):

- i. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella *progettazione* dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.
- ii. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).
- iii. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

### Prescrizioni e Vincoli

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia (DM. 14/01/2008; L. 1086/1971, L. 64/1974; DPR 380/2001).

In ogni caso va allegata all'inizio dei lavori una dichiarazione del progettista che attesti il dimensionamento delle strutture nel rispetto della normativa antisismica.

## Art. 14 Vincoli e Fasce di rispetto

### Rif. Legislativo:

corsi d'acqua: R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i.; L.r. 11/2004 art. 41

infrastrutture stradali: Codice della strada

reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2;

cave: L.r. 44/82

cimiteri: R.D. 1265/1934 smi, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57; art. 41 comma 4bis della LR 11/04

allevamenti zootecnici: L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5;

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <b>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</b> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- corsi d'acqua
- infrastrutture stradali
- reti tecnologiche (elettrodotti e gasdotti)
- impianti tecnologici (discariche e depuratori)
- cave
- cimiteri
- allevamenti zootecnici.

### CORSI D'ACQUA - fascia di rispetto idraulico (RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i)

#### Direttive

All'interno della fascia di rispetto idraulico trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nel rispetto dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali, ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i., dovranno essere assoggettati a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza)

Per tutte le acque pubbliche, ovvero tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1 della L. n. 36 del 05/01/1994), anche in caso di corsi d'acqua difetti di argini (Corte di Cassazione – Sez. Civile I n. 5644/1979, TAR Toscana – Sez. III n. 103/2001) oppure combinati (TAR Veneto, Venezia Sez. II n. 698/2011) è fatto divieto di realizzare o autorizzare fabbricati entro la fascia di rispetto dei 10 metri (inteso dal loro ciglio o dall'unghia arginale esterna).

### INFRASTRUTTURE STRADALI

#### Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione (Codice della Strada e relativo Regolamento).

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di

mitigazione ambientale diretti alla riduzione della dispersione di polveri inquinanti oltre che al contenimento del rumore, in particolare lungo gli assi maggiormente trafficati.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

### **RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO, METANODOTTO)**

#### **Direttive**

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

### **IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)**

#### **Direttive**

Il P.I. recepisce dal P.A.T.I. e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04/02/77.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

### **CAVE**

#### **Direttive**

Il P.I. recepisce dal P.A.T.I. e integra l'individuazione delle cave e ne recepisce il perimetro e precisa eventuali limitazioni secondo la disciplina dell'art. 44 della L.r. 44/1982.

### **CIMITERI**

#### **Direttive**

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/2002, il P.I. disciplina gli interventi compatibilmente con la normativa ivi richiamata e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

In tav. 1 sono riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente; il PI provvederà alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002. Eventuali trasformazioni urbanistiche o edilizie dovranno essere attuate o realizzate compatibilmente con la tutela definita dall'art. 338 RD 1265/34 s.m.i..

### **ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008, DGR n. 329 del 16 febbraio 2010 e DGR n. 856 del 15 maggio 2012.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dalla DGR n. 856/2012 per:

- limiti delle zone agricole
- confini di proprietà
- abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)

In tavola 1 sono indicati, a titolo ricognitivo, gli allevamenti intensivi e le strutture agricole produttive destinate ad allevamento.

#### **Direttive**

Il P.I. può riconoscere nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. Per tali allevamenti il PI:

- indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti

Il P.I., sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, aggiorna il censimento degli allevamenti zootecnici esistenti, riconoscendo eventuali nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinati alle relative fasce di rispetto verificate sulla base di quanto stabilito dagli Atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della L.r. 11/2004 e s.m.i.; prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006.

## CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

### Art. 15 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale

**Rif. Legislativo:** L.r. 11/2004, titolo II, capo II

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>PTRC</b> | <i>Adottato con D.G. R. 372 del 17/02/2009</i> |
|             | <i>Approvato con D.G.R. 62 DEL 30/06/2020</i>  |

#### Direttive

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.2009 e approvato con D.G.R.V. n. 62 del 30/06/2020, comportano per il P.A.T.I., e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia stabilito dagli articoli 72 e 73 del PTRC e dall'art. 29 della L.r. n. 11/2004.

In tavola 1 è individuato l'area della Val d'Assa come "area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale – scheda n. 32" disciplinata dall'art. 34 delle NTA del PTRC.

### Art. 16 Piano d'Area Altopiano Tonezza-Fiorentini

**Rif. Legislativo:** L.r. 11/2004, titolo II, capo II

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Piano d'Area</b> | <i>Variante n. 2</i>                           |
|                     | <i>adottato con DGR n. 586 del 10.03.2009</i>  |
|                     | <i>approvata con DGR n.4233 del 29.12.2009</i> |

#### Contenuto

La Regione Veneto ha predisposto il Piano d'Area per l'Altopiano Tonezza-Fiorentini (è in vigore la variante n. 2).

Ai sensi dell'art. 4 delle NTA il Piano d'Area sostituisce il piano ambientale previsto dal PTRC e decadono le misure specifiche di tutela stabilite dalla scheda n. 28 dello stesso.

Il Piano d'area interessa parte dei Comuni di Arsiero, Laghi, Lastevasse, Valdastico e Tonezza del Cimone.

#### Direttive

Le specifiche azioni precisate dal PATI e da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

#### Prescrizioni e Vincoli

Si applicano le norme comuni, transitorie e finali del Piano d'area (art. 27 – disposizioni comuni e art. 29 – adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici).

## Art. 17 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

**Rif. Legislativo:** L.r. 11/2004, titolo II, capo II

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>PTCP</b> | Approvato con D.G.R.V. n. 708 del 2 maggio 2012 |
|-------------|-------------------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. aderisce agli indirizzi per gli ambienti insediativi secondo l'art. 61 delle NT del PATC ed esplicitati nella relazione del PTCP (pag. 247) relativi alla "Conurbazione multicentrica dell'Alto vicentino", sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano.

**Ambito insediativo "Conurbazione multicentrica dell'Alto vicentino" (cfr. relazione del PTCP, cap. 8)**

#### Indirizzi per la pianificazione comunale/intercomunale

- a) rafforzare il tessuto produttivo dell'area, migliorare la qualità degli insediamenti e dell'offerta dei servizi alla persona e all'impresa;
- b) rilocalizzare le grandi funzioni di livello sovracomunale capaci di rilanciare il ruolo e la vocazione dell'ambito;
- c) perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tendere alla realizzazione di condizioni di parità - sia a livello di opportunità occupazionali che di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
- d) promuovere azioni finalizzate a migliorare la formazione dei lavoratori e degli imprenditori, valorizzandone il sapere tecnico;
- e) promuovere politiche di innovazione tecnologica e di sostegno alla ricerca, anche attraverso la diffusione delle tecnologie a distanza;
- f) valorizzare il contributo della media distribuzione come elemento di riqualificazione e ammodernamento della rete commerciale;
- g) migliorare l'integrazione tra i settori di filiera e la rete di settori produttivi e di offerta congiunta dei beni dell'area.
- h) promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni locali;
- i) controllare la tendenza alla contrazione delle attività commerciali, ed al possibile indebolimento di alcune aree di specializzazione produttiva (in particolare il tessile) a causa di effetti derivanti dai processi di globalizzazione. Promuovere la creazione di mercati locali specifici per prodotti locali;
- j) per il sistema della PoliCittà di Thiene-Schio-Valdagno, programmare il sistema insediativo in modo coordinato e concertato tra i poli di riferimento e i comuni contermini. In particolare, la localizzazione di servizi di rango sovralocale caratterizzanti la PoliCittà dovrà essere frutto di una pianificazione intercomunale;
- k) riorganizzare in maniera competitiva l'offerta commerciale dei centri storici integrandola alla valorizzazione delle risorse locali nel settore turistico;
- l) rilanciare, valorizzare e promuovere il turismo "della salute" (turismo termale, del benessere, dello sport, del relax ecc...) e quello invernale;
- m) valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'area oltre che i servizi esistenti, come il teatro Rivoli di Valdagno;
- n) valorizzare il corso del torrente Leogra, realizzando un parco territoriale capace di mettere in rete e preservare un sistema ambientale ancora integro compreso tra il Bosco di Dueville e le sorgenti del Bacchiglione sino a Schio (conoide di Santorso).

#### 2. obiettivi per "la rete delle infrastrutture per la mobilità"

- a) promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità;
- b) potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del trasporto pubblico;
- c) dare continuità territoriale ai collegamenti fra i nuclei urbani e i sistemi di trasporto pubblico.
- d) prevedere un sistema integrato circolare di trasporto pubblico su gomma e rotaia, realizzare e mettere in sicurezza piste ciclabili che permettano di collegare siti di rilevanza strategica per l'ambito come il collegamento di Montebello e Recoaro Terme con la Valle del Chiampo e il basso vicentino;
- e) prevedere interventi per agevolare la connessione ferro-gomma, privilegiando il servizio ferroviario per la connessione dell'Altovicentino con il capoluogo, e prevedere una riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma a partire dalle stazioni di Schio e Thiene;
- f) promuovere interventi per la messa in rete delle piste ciclo-pedonali, soprattutto se di valenza sovracomunale, anche attraverso il riuso delle sedi ferroviarie dismesse;

### 3. *obiettivi per "il territorio rurale"*

- a) *Valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e agricole al fine di creare le condizioni per l'avvio di un nuovo processo di crescita dell'area;*
- b) *promuovere la crescita della redditività delle zone rurali;*
- c) *creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca la connessione tra la fascia di montagna e quella di pianura, la cui struttura portante viene individuata nei corsi d'acqua (torrenti, rogge).*
- d) *programmare la messa in rete di manufatti di pregio e siti di interesse turistico come: cippi di M. Teresa d'Austria del 1751 a Campogrosso; manufatti della Prima Guerra Mondiale a Campogrosso, Gazza, Civillina con annesso centro di documentazione della Grande Guerra e Museo "La vita del soldato nella Grande guerra"; Il bunker della II Guerra Mondiale alle Fonti Centrali; il sito archeologico "Basto" tra Monte Campetto e Cima Marana; il sito geologico di M.Civillina; chiese di S. Antonio Abate, S. Giorgio, S. Bernardo, S.Giuliana; Centro idropinico regionale; Rifugi a Campogrosso, Montefalcone e Gazza; Malghe per la produzione dei prodotti d'alpeggio; la sentieristica d'escursione e naturalistica, percorsi turistici Agno - Chiampo e Recoaro Mille - M. Spitz, percorso Grandi Alberi, sentiero delle Mole, sentiero Chempelle – Fonti - Sentieri attrezzati sul gruppo del Carega, sulle guglie del Fumante, e del Sengio Alto; promozione degli impianti di risalita esistenti e loro potenziamento; promuovere la conoscenza degli ambiti naturalistici del Parco del Pasubio, delle Piccole Dolomiti e del Parco delle Fonti.*

#### **Direttive**

Le specifiche azioni precisate dal PATI e da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

#### **Prescrizioni e Vincoli**

Si applicano le prescrizioni e vincoli precisate dall'art. 5 delle NTA del PTCP.

## Art. 18 Siti di Interesse Comunitario

**Rif. Legislativo:** Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati.

D.G.R. n. 2299/2014 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

|                         |               |                                                       |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale |
|                         | <b>Tav. 4</b> | Carta della Trasformabilità                           |

### Contenuto

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla normativa regionale i cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 del 27/07/2006, n. 3173 del 10/10/2006 e n. 2299 del 19/12/2014.

Il territorio del PATI è parzialmente interessato dal SIC "Altopiano dei Sette Comuni" (IT3220036).

### Direttive

1. Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nell'area individuata come S.I.C./Z.P.S. IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alla D.G.R. n. 2299/2014 – "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".
2. Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità del SIC/ZPS in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, si prescrive che tutti gli interventi ammessi siano soggetti a quanto previsto dalla suddetta Guida Metodologica, nonché a quanto previsto dallo Studio di Incidenza Ambientale allegato al PATI e approvato dalla competente Autorità regionale
3. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del SIC/ZPS, dovrà contenere Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE".
4. L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del S.I.C. già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.

### Prescrizioni e Vincoli

Per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza il riferimento sono le condizioni descritte al punto 2.2 dell'allegato A della D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014.

### Prescrizioni parere Vinca – Istruttoria tecnica 132/2019

Si prescrive:

- di non interessare o sottrarre superfici riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate:
  - *Cypripedium calceolus*
  - *Primula spectabilis*
  - *Physoplexis comosa*
  - *Rosalia alpina*
  - *Parnassius apollo*
  - *Parnassius mnemosyne*
  - *Zerynthia polyxena*,
  - *Phengaris arion*
  - *Lopinga achine*

- 
- *Barbus caninus*
  - *Cobitis bilineata*
  - *Salmo marmoratus*
  - *Cottus gobio*
  - *Salamandra atra*
  - *Salamandra atra aurorae*
  - *Triturus carnifex*
  - *Bombina variegata*
  - *Bufo viridis*
  - *Hyla Intermedia*
  - *Rana Dalmatina*
  - *Lacerta bilineata*
  - *Padarcis muralis*
  - *Hierophis viridiflavus*
  - *Coronella austriaca*
  - *Zamenis longissimus*
  - *Natrix tessellata*,
  - *Bonasa bonasia*
  - *Lagopus mutus*
  - *Tetrao tetrix*
  - *Tetrao urogallus*
  - *Alectoris graeca*
  - *Egretta alba*
  - *Pernis apivorus*
  - *Milvus migrans*
  - *Circaetus gallicus*
  - *Aquila chrysaetos*,
  - *Falco peregrinus*,
  - *Crex crex*
  - *Bubo bubo*,
  - *Glaucidium passerinum*,
  - *Aegolius funereus*,
  - *Caprimulgus europaeus*,
  - *Alcedo atthis*,
  - *Picus canus*,
  - *Dryocopus martius*,
  - *Lullula arborea*,
  - *Lanius collurio*,
  - *Rhinolophus ferrumequinum*,
  - *Rhinolophus hipposideros*,
  - *Hypsugo savii*,
  - *Plecotus auritus*,
  - *Miniopterus schreibersii*,
  - *Muscardinus avellanarius*,
  - *Hystrix cristata*
- di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  - di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente di sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  - di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza.

Si raccomanda:

- la trasmissione da parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno delle reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 20, 21, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Si riconosce:

- qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità di valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 *“piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”*, esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie:
  - 11210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
  - 11220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
  - 11230 – Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
  - 11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
  - 12110 – Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
  - 12160 – Luoghi di culto (non cimiteri)
  - 12170 – cimiteri non vegetati
  - 12190 – Scuole
  - 12230 – Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
  - 13110 – Aree estrattive attive
  - 13120 – Aree estrattive inattive
  - 13310 – Cantieri e spazi in costruzione e scavi
  - 14140 – Aree verdi private
  - 14220 – Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)

nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

## CAPO III –TUTELE

### Art. 19 Centri storici

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i>                           |

#### Contenuto

Il P.A.T.I. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

I **Centri storici**, confermando l'indicazione del PTCP, sono classificati:

a) di grande interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:

Comune di Lastebasse

| <i>Denominazione</i> | <i>n. catalogo</i> | <i>grado PTCP</i>           |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| <i>Busatti</i>       | <i>1</i>           | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Lastebasse</i>    | <i>2</i>           | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Montepiano</i>    | <i>7</i>           | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Posta</i>         | <i>6</i>           | <i>2 – grande interesse</i> |

Comune di Valdastico

| <i>Denominazione</i>        | <i>n. catalogo</i> | <i>grado PTCP</i>           |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <i>Barcarola</i>            | <i>28</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Forni</i>                | <i>26</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Pedescala</i>            | <i>34</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>S. Pietro Valdastico</i> | <i>15</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Soglio</i>               | <i>18</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |
| <i>Valpegara</i>            | <i>16</i>          | <i>2 – grande interesse</i> |

b) di medio interesse quando conservano solo in parte il tessuto storico urbano e architettonico e tuttavia conservano un'identità storica peculiare:

Comune di Pedemonte

| <i>Denominazione</i> | <i>n. catalogo</i>                         | <i>grado PTCP</i>          |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Carotte</i>       | <i>3</i>                                   | <i>3 – medio interesse</i> |
| <i>Casotto</i>       | <i>14</i>                                  | <i>3 – medio interesse</i> |
| <i>Giacconi</i>      | <i>4</i>                                   | <i>3 – medio interesse</i> |
| <i>Longhi</i>        | <i>5</i>                                   | <i>3 – medio interesse</i> |
| <i>Scalzeri</i>      | <i>non presenti nell'atlante regionale</i> |                            |
| <i>Ciechi</i>        | <i>non presenti nell'atlante regionale</i> |                            |

Comune di Valdastico

| <i>Denominazione</i> | <i>n. catalogo</i> | <i>grado PTCP</i>          |
|----------------------|--------------------|----------------------------|
| <i>Costa*</i>        | <i>17</i>          | <i>3 – medio interesse</i> |
| <i>Forme-Cerati*</i> | <i>19</i>          | <i>3 – medio interesse</i> |

#### Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e dei nuclei storici rurali e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 53 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:

- tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;
- tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico;
- attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;

- d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- e) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
- f) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42 / 2004;
- g) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
- h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si goda dello spettacolo di tali bellezze;
- i) favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali privati e pubblici;
- j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Sino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 53.

## Art. 20 Edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, comma 4

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|                         | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle Invarianti</i>                                |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i>                           |

### Contenuto:

Vi sono compresi gli edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo.

### Direttive

Gli edifici individuati dal P.A.T.I. (edifici neri) sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2.

Il piano degli interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici con valore monumentale o testimoniale attribuendo a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli determinati dal P.A.T.I. al successivo articolo 53 e il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004, nonché precisa le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela.

Per gli altri Edifici di valore storico testimoniale (edifici grigi) il PI procederà all'aggiornamento ed eventuale integrazione del censimento dei manufatti esistenti avente valore storico testimoniale per favorirne il recupero e la valorizzazione.

Qualora il manufatto indicato nella tavola 4 del P.A.T.I. (anche se ricadente nell'ambito del Piano d'Area di Tonezza e Fiorentini) corrispondesse ad un vecchio baito parzialmente crollato, la sua ricostruzione potrà essere ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'edificio deve essere tutt'ora identificabile, in modo certo, sulla base almeno delle murature perimetrali;
- deve essere prodotta idonea base documentale attestante l'originaria effettiva esistenza del fabbricato (individuazione catastale, foto d'epoca...);

A seguito di tale riconoscimento, sarà compito del P.I. definire le modalità del recupero dell'originaria tipologia coerentemente con le finalità del Piano e nel rispetto della disciplina di zona; il volume complessivo non potrà comunque superare 300 mc per baito.

### Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive sugli edifici tutelati fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

## Art. 21 Ambiti territoriali di tutela, riqualificazione e valorizzazione

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13,

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle Invarianti</i>      |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |

### Contenuto

Il P.A.T.I. individua alcuni ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica o storico testimoniale, anche in recepimento degli indirizzi del Piano d'Area.

Il P.A.T.I. indica i seguenti ambiti territoriali di tutela e valorizzazione:

#### Lastebasse

- 1 - Ambito di interesse storico di Forte Campomolon (cfr art. 23 Piano d'area)
- 2 - Sito panoramico attrezzato (cfr art. 24 Piano d'area)
- 3 - Ambito della Valle delle Lanze (cfr. artt. 10, 13, 17 Piano d'Area)

#### Pedemonte

- 4 - Pascoli e malghe del Crojer
- 5 - Area lungo l'Astico in loc. Scalzeri

#### Valdastico

- 6 - Ambito di interesse storico di Forte Casa Ratti
- 7 - Ambito di interesse storico di Forte Campolongo
- 8 - Ambito dello Spitz di Tonezza (cfr. artt. 8, 10, 17 Piano d'Area)
- 9 - Area i Masi (loc. Barcarola in sinistra Astico)
- 10 - Area di valorizzazione del sistema idraulico tradizionale (polo cultura locale)

#### Pedemonte e Valdastico

- 11 - Area val Torra e Rio Torretta

### Direttive

- 1-6-7 Ambiti di interesse storico dei Forti Campomolon (1) , Casa Ratti (6) e Campolongo (7) : per questi ambiti di interesse storico (Campomolon, in attuazione dell'art. 23 del Piano d'Area; Casa Ratti e Campolongo) va promossa la valorizzazione delle aree mediante la manutenzione e il recupero degli elementi e dei manufatti legati alla Grande Guerra anche con la formazione di appositi percorsi didattici per la loro visita (sentieri, camminamenti, trincee) promuovendo interventi progettuali a rete con le altre emergenze territoriali (Ecomuseo della Grande Guerra). Gli interventi devono garantire la tutela dell'area quale zona ad alto interesse faunistico per la presenza di arene di canto e di zone di allevamento della prole del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*).
- 2- Sito panoramico attrezzato (cfr art. 24 Piano d'area): per questo ambito ai Fiorentini, in attuazione delle direttive dell'art. 24 del PdA (sito panoramico attrezzato) va promossa la realizzazione di spazi per la sosta, attrezzature di belvedere opportunamente protette e cartellonistica turistica (didattico-culturale) in considerazione della particolare ubicazione che consente una rilevante fruizione visiva.
- 3- Ambiti della Valle delle Lanze:
  - Vanno preservati gli areali del gallo cedrone, del francolino di monte e del fagiano di monte nella zona in continuità con il Coston di Lastebasse e del Coston di Arsiero in attuazione delle direttive dell'art. 9 del PdA (areali).
  - Vanno preservate le particolari componenti floristiche tipiche del paesaggio alpino potendo prevedere tabellazioni e mappature dei siti più significativi in attuazione dell'art. 10 del PdA (ambiti di rilevante valenza paesaggistica).
  - Vanno preservate e valorizzate gli ambiti umidi del laghetto di Costa d'Agra e le Sorgenti delle Lanze (o sorgenti degli Albi) e le altre zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di

- raccolta d'acqua, sorgenti) in attuazione dell'art. 13 del PdA (zone umide e fasce di rispetto).
- Vanno promosse le azioni finalizzate all'attuazione di un turismo locale sostenibile secondo gli indirizzi dell'art. 17 del PdA (ambito a prevalente fruizione ambientale e di visitazione).
- 4 - Ambiti dei pascoli del Crojer:
    - Vanno promosse azioni di tutela e valorizzazione del sistema dei prati e dei pascoli, contenendo l'avanzamento del bosco.
    - Vanno promosse le azioni finalizzate all'attuazione di un turismo locale sostenibile che valorizzi la produzione lattiero-casearia all'interno della rete dei percorsi escursionistici montani (100km dei forti) e di collegamento con il fondovalle (es. sentiero Cai 611).
  - 5 - Area lungo l'Astico in loc. Scalzeri: comprende un ambito di fondovalle caratterizzato da un'ampia ansa dell'Astico e in prossimità dell'abitato di Scalzeri. Il PI definirà apposita disciplina finalizzata alla fruizione dell'area per il tempo libero considerata la particolare conformazione del torrente e delle aree spondali e prative limitrofe, la vicinanza con la frazione, la presenza di alcuni manufatti di interesse storico-testimoniale (molino, opere idrauliche minori...) e l'accessibilità offerta dalla pista ciclabile della Val d'Astico.
  - 8- Ambiti della Spitz di Tonezza:
    - Nelle porzioni indicate dal PdA come ambiti di protezione ecologico forestale, in quanto costituiti prevalentemente da formazioni pioniere con funzioni protettive dei suoli poco evoluti, si attua quanto stabilito dall'art. 8 del PdA (ambiti di protezione ecologico forestale).
    - Vanno preservati gli areali del camoscio, con presenza di fagiano di monte in attuazione delle direttive dell'art. 9 del PdA (areali).
    - Vanno promosse le azioni finalizzate all'attuazione di un turismo locale sostenibile secondo gli indirizzi dell'art. 17 del PdA (ambito a prevalente fruizione ambientale e di visitazione) e dell'art. 24 (sito panoramico attrezzato).
  - 9 - Area i Masi (loc. Barcarola in sinistra Astico): comprende un'area di fondovalle in sinistra Astico compresa tra Barcarola e l'inizio della Val d'Assa caratterizzata dalla presenza di alcuni allevamenti zootecnici e impianti di itticultura. Va promossa la riqualificazione dell'area e dei manufatti presenti integrando le funzioni esistenti con quelle legate alle attività agrituristiche e di fruizione turistica in considerazione della favorevole collocazione in riferimento al percorso della ciclabile della Val d'Astico, al Forte Casa Ratti facilmente accessibile, all'abitato di Pedescala e come possibile area attrezzata e punto di partenza per i sentieri escursionistici verso il forte Corbin e la Val d'Assa.
  - 10 - Ambito di valorizzazione del sistema idraulico tradizionale (polo cultura locale): comprende un ambito nel quale sono visibili le tracce di antico sistema di irrigazione costituito da una sapiente rete di canalette rivestite in sasso meritevoli di essere riconosciute e valorizzate. Il PI definirà apposita disciplina che subordina gli interventi di edificazione alla valorizzazione della rete idraulica originaria, il completamento del percorso ciclabile lungo l'Astico e l'idonea sistemazione degli spazi scoperti pertinenziali.
  - 11- Area val Torra e Rio Torretta: comprende l'area agricola tra i comuni di Valdastico (frazione Lucca) e Pedemonte (frazione Casotto) affacciati sulla Val Torra. Va promossa la tutela e valorizzazione delle aree agricole, delle emergenze ambientali e idrogeologiche (val Torra, Rio Torretta, grotta del Rio Torretta), di quelle storico testimoniali (ex cimitero Ponte Braido, ex bersaglio, terrazzamenti, percorsi storici e sentieri, fontane-sorgenti...) favorendo percorsi attrezzati di fruizione per il tempo libero, didattici ed escursionistici.

## Prescrizioni e Vincoli

Fino dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente.

L'attuazione di quanto previsto dal presente art. 21, esclusivamente nel caso in cui siano previste azioni in grado di generare direttamente o indirettamente un aumento del carico antropico insistente sull'ambito considerato, dovrà avvenire con strumenti urbanistici (piani, programmi o loro varianti) atti a consentirne l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

## CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'

### Art. 22 Invarianti di natura geologica

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle Invarianti</i> |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|

#### Contenuto

Il P.A.T.I. ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, idrogeologica ed idraulica indicati nella TAV 2 e nella matrice B02 del Quadro conoscitivo.

#### Elementi puntuali:

- tipo 01: grotte
- tipo 02: sorgenti

La ricognizione effettuata in sede di PATI è in attuazione agli indirizzi di tutela delle aree carsiche del PTCP (art. 14 – aree carsiche; art. 39 – geositi, grotte e sorgenti; art. 86 – elementi naturalistici e paesaggistici) con riferimento alle aree carsiche di appartenenza (V-VT AT Altopiani di Tonezza-Folgaria e Vigolana; V-VT AL Altopiano di Lavarone-Luserna; V-VT SC Altopiano dei Sette Comuni).

#### Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T.I. nel rispetto dei seguenti indirizzi (in attuazione *dell'art. 39 del PTCP e dell'art. 13 del PdA*):

- adottare opportune misure al fine di preservare i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica
- promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili, con particolare considerazione per il sistema idrologico presente.

#### Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa degli ambiti del presente articolo

Negli ambiti di cui al presente articolo sono vietati: l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi, l'alterazione morfologica interna ed esterna, la discarica e l'abbandono di rifiuti, l'asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche.

In detti ambiti sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:

- la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;
- la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;
- l'utilizzo delle grotte e cavità carsiche a fini scientifici, speleologici e culturali.

In corrispondenza delle grotte, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è altresì vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

## Art. 23 Invarianti di natura storico-monumentale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40;

|                         |               |                               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <b>Carta delle Invarianti</b> |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|

### Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nella matrice B02 del Quadro conoscitivo.

#### Elementi areali:

- o tipo 01: Siti di interesse archeologico
  - 1 - Sito del Paleolitico, Bassa Val delle Lanze I Fiorentini (*PTCP, All. D. Siti di interesse archeologico - Piano d'area, art. 12*)
    - Lastebasse
- o tipo 02: Siti di interesse storico-testimoniale
  - 1 – Area Forte Casa Ratti
    - Valdastico
  - 2 – Area Forte Campolongo
    - Valdastico
  - 3 – Area Forte Campomolon
    - Lastebasse
  - 4 – Area ex cimitero militare loc. Ponte Braido
    - Valdastico

#### Elementi lineari:

- o tipo 01: Sistemi trincerati
  - 1 – Val delle Lanze - Fiorentini
  - 2 – Costa d'Agra

#### Elementi puntuali:

- o tipo 01: Forti della Grande Guerra
  - 1 Forte Casa Ratti (*PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico*)
    - Valdastico
  - 2 Forte Campolongo (*PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico*)
    - Valdastico
- o tipo 02: Chiese
  - 1 - Chiesa di Lastebasse
    - Lastebasse
  - 2 - Chiesa di Ponte Posta
    - Lastebasse
  - 3 - Chiesetta dei Fiorentini
    - Lastebasse
  - 4 - Chiesetta del Restele
    - Lastebasse
  - 5 – Oratorio di San Rocco a Busatti
    - Lastebasse
  - 6 - Chiesetta di Longhi
    - Pedemonte
  - 7 - Chiesa di Casotto
    - Pedemonte
  - 8 - Chiesa di Belfiore
    - Pedemonte
  - 9 - Chiesa di Brancafora
    - Pedemonte
  - 10 - Chiesa di Valdastico
    - Valdastico
  - 11 - Chiesa Pedescala
    - Valdastico
  - 12 - Chiesa di Forni
    - Valdastico
  - 13 - Capitello della Gioia
    - Valdastico
  - 14 - Il Redentore
    - Valdastico
- o tipo 03: Manufatti di archeologia industriale
  - 1 - Molino-maglio Ciechi
    - Pedemonte
  - 2 - Molino-maglio Scalzeri
    - Pedemonte
  - 3 - Calcara antica (loc. Cerati) (*PTCP, All. D. Manufatti di archeologia*)
    - Valdastico
  - 4 - Segheria Basso (*PTCP, All. D. Manufatti di archeologia*)
    - Valdastico
  - 5 - Molino Pedescala/val d'Assa
    - Valdastico
  - 6 - Ghiacciaia Valpegara
    - Valdastico
  - 7 - Calcara della Val d'Assa
    - Valdastico

## o tipo 04: Edifici e manufatti di valore storico-testimoniale

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 – Casa delle Regole di Casotto (ex scuole austroungariche)                    | - Pedemonte  |
| 2 - Ex Dogana loc. Busatti                                                      | - Lastevasse |
| 3 - Monumento commemorativo arciduca Carlo - 2 maggio 1916 (loc. Busatti)       | - Lastevasse |
| 4 - Iscrizione austroungarica su pietra (cava Marogna)                          | - Valdastico |
| 5 - Monumento austroungarico (rifugio Coston)                                   | - Lastevasse |
| 6 - Monumento austroungarico (loc. Fiorentini)                                  | - Lastevasse |
| 7 - Cippi confinari tra Italia e Austria (cimitero di San Pietro Valdastico)    | - Valdastico |
| 8 - Cippi confinari tra Repubblica di Venezia e Trentino (piazza di Lastevasse) | - Lastevasse |

## o tipo 05: Malghe e baiti

|                                |                                   |              |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 - Baito delle Suore          | (n. 1 del Piano d'Area, art. 21)  | - Lastevasse |
| 2 - Baito delle Fratte         | (n. 2 del Piano d'Area, art. 21)  | - Lastevasse |
| 3 - Malga Restele              | (n. 3 del Piano d'Area, art. 21)  | - Lastevasse |
| 4 - Baito Coston               | (n. 4 del Piano d'Area, art. 21)  | - Lastevasse |
| 5 - Baito Tomasella            | (n. 9 del Piano d'Area, art. 21)  | - Lastevasse |
| 6 - Baito Paravia              | (n. 10 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 7 - Malga Casalena             | (n. 11 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 8 - Malga Resteletto           | (n. 13 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 9 - Baito delle Suore di sopra | (n. 21 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 10 - Baito Restele             | (n. 22 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 11 - Baito Menegon             | (n. 23 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 12 - Baito Fiorentini          | (n. 24 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 13 - Baito Busatti             | (n. 25 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 14 - Baito Frangini            | (n. 26 del Piano d'Area, art. 21) | - Lastevasse |
| 15 - Malga Crojer              | (loc. Crojer)                     | - Pedemonte  |

**Direttive**

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T.I. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *Sito di interesse archeologico*: va garantita la tutela del sito e promosso l'inserimento nel circuito didattico culturale progettato dal Piano d'Area con base ai Fiorentini (cfr. art. 12 NdA del Piano d'Area)
- *Siti di interesse storico-testimoniale*: va garantita la tutela e la promozione delle testimonianze belliche presenti nelle aree indicate dal P.A.T.I. in attuazione degli art. 1 e 2 della L. 78/2001 "*Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*". Il P.I. verifica per l'intero territorio dei comuni le permanenze storiche e lo stato di conservazione e predispone il censimento dei beni da tutelare (camminamenti, campi trincerati e postazioni, gallerie, trincee, cippi...) e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio, favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative anche nell'ambito del sistema museale *Ecomuseo della Grande Guerra - prealpi vicentine*;
- *Forti della Grande Guerra (tipo 01), chiese (tipo 02), manufatti di archeologia industriale (tipo 03), edifici e manufatti di valore storico-testimoniale (tipo 04)*: va garantita la tutela e la valorizzazione secondo quanto indicato all'art. 20; le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con la preminente tutela del bene.
- *Malghe e baiti (tipo 05)*: va garantita la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola e agrituristica promuovendo il potenziamento della ricettività per incentivare il turismo di visitazione nella zona, (nel rispetto della normativa dell'art. 21 del NdA del Piano d'Area) e secondo gli indirizzi di tutela dell'art. 20.
- *Altri elementi storici minori* (manufatti idraulici minori, ponti, capitelli, fontane, forni): il P.I. può predisporre il censimento dei manufatti storici minori al fine di conservare e tutelare i segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.

**Prescrizioni e Vincoli**

Gli interventi all'interno dell'ambito del Piano d'Area devono rispettare l'abaco "Sussidi operativi" del Piano d'area.

## Art. 24 Invarianti di natura paesaggistica

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle Invarianti</i> |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|

### Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nella matrice B02 del Quadro conoscitivo.

Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) risulta rilevante la componente dovuta all'intervento antropico.

Si tratta dei seguenti elementi:

#### Elementi areali:

- o tipo 01 : Ambiti di rilevante valenza paesaggistica della Valle delle Lanze (PdA, art. 10 )
- o tipo 02 : Ambiti terrazzati (PTCP - Aree agricole di particolar pregio, art. 55)
- o tipo 03 : Pascoli del Crojer

#### Elementi lineari:

- o tipo 01 : Sentieri CAI
- o tipo 02 : Ciclopista della Valle dell'Astico (PTCP - Pista cicl. di I° liv, art. 63-64)

### Direttive

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo paesaggistico garantendo la conservazione e la loro corretta manutenzione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *Ambiti di rilevante valenza paesaggistica della Valle delle Lanze (PdA, art. 10):* va promossa la tutela e valorizzazione dell'ambito della Valle delle Lanze in conformità con il Piano d'Area e quanto indicato al precedente art. 21.
- *Ambiti terrazzati (PTCP - Aree agricole di particolar pregio, art. 55):* Il Pati riconosce nei terrazzamenti la sistemazione agraria tipica del territorio della Valle d'Astico e ne promuove la tutela e il recupero sia per il valore storico-testimoniale e paesaggistico sia per la funzione di tutela idrogeologica del territorio. Gli interventi dovranno rispettare le seguenti direttive:
  - o manutenzione ed il recupero dei terrazzamenti con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali garantendo il ripristino dei muri a secco, dei sistemi di canalizzazione idraulica e di drenaggio di superficie;
  - o favorire la messa a coltura dei terrazzi quale garanzia di tutela e di sviluppo tramite misure finalizzate ad assicurare la compatibilità con il contesto delle colture tradizionali e innovative;
  - o nei terrazzamenti già coperti da vegetazione forestale inquadrabile come bosco ai sensi dell'art. 14 della l.r. 52/78, gli interventi sulla vegetazione medesima dovranno essere eseguiti nel rispetto delle procedure definite dalla normativa forestale vigente
- *Pascoli del Crojer:* va garantita la tutela e valorizzazione dell'ambito del Crojer promuovendo la permanenza delle attività agropastorali, delle malghe e della produzione lattiero-casearia, evitando un eccessivo incremento del bosco a danno delle superfici prative e pascolive.
- *Sentieri CAI:* va garantita la tutela e la conservazione dei sentieri escursionistici indicati dal P.A.T.I. e integrati in sede di P.I. in conformità con quanto indicato al successivo art. 49;
- *Ciclopista della Valle dell'Astico:* va promosso il completamento e la valorizzazione della ciclopista quale asse portante delle politiche di visitazione ed escursionismo nel territorio, anche integrando la rete dei collegamenti con il sistema delle emergenze locali e promuovendo la creazione di attrezzature accessorie (punti di ristoro, noleggio-riparazione...).

### Prescrizioni e Vincoli

Fino dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente.

## Art. 25 Invarianti di natura ambientale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                               |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle Invarianti</i> |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica.

Negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale", è prevalente la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) anche se risulta importante anche la valenza paesaggistica di particolari elementi.

Si tratta dei seguenti elementi:

#### Elementi lineari:

- o tipo 01: Torrente Astico, valli e rii della rete ecologica

### Direttive

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale garantendo la conservazione e la loro corretta manutenzione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *Torrente Astico, valli e rii della rete ecologica:* sono elementi areali di pregio ambientale per i quali valgono le indicazioni normative generali riportate di seguito (rete ecologica) e che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell'ambito della pianificazione operativa. In particolare, le aree sono ambiti fondamentali per la continuità ambientale e paesaggistica della rete ecologica al quale si rimanda per le direttive specifiche all'art. 47.

In particolare, il Corridoio ecologico del torrente Astico è elemento atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. Il P.I. provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per questa componente della rete ecologica operando per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi, coerentemente con la pianificazione provinciale.

### Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente.

## CAPO V – FRAGILITA'

### Art. 26 Compatibilità geologica ai fini urbanistici

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                              |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 3</b> | <b>Carta delle Fragilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------|

#### Contenuto

La Carta delle fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo. Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella "Carta delle fragilità" secondo criteri geologici ed idraulici che determinano l'individuazione cartografica della compatibilità geologica e delle aree soggette a dissesto idrogeologico.

La Carta delle Fragilità contiene una suddivisione relativa alla **"Compatibilità geologica ai fini urbanistici"** in due classi di terreni:

- aree non idonee
- aree idonee a condizione

#### Direttive ed approfondimenti per il PI

Il P.I. potrà meglio precisare, a seguito di motivate indagini geologiche di dettaglio, il perimetro di tali aree. I nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificano e implementano il quadro conoscitivo del P.A.T.I. e la stessa Tav. 3 delle fragilità senza che ciò comporti variante al P.A.T.I..

Si richiamano, per quanto competenti, le N.T.A. del PAI e le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I..

Si precisa, infine, che qualora il perimetro da ridefinire in seguito alle suddette indagini di dettaglio sia riferibile ad una pericolosità PAI o ad una zona di attenzione, sarà necessario attivare e portare a compimento con esito positivo la procedura prescritta dal PAI stesso (art. 5 e art. 6 NT).

Fino alla conclusione della predetta procedura prescritta dal PAI stesso (art. 5 e art. 6 NT del PAI) non sarà possibile procedere ad alcuna riclassificazione e/o modifica.

#### 1. Prescrizioni per le "aree idonee a condizione"

Per tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione e ricadenti in "Area idonea a condizione", dovranno essere eseguite indagini geologiche conformi alle norme vigenti in materia ed estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste. L'indagine geologica dovrà altresì definire con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico e/o idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T.I., ed evidenziare eventuali altri fattori non rilevabili alla scala di analisi del P.A.T.I..

#### 2. Prescrizioni per le "aree non idonee"

2.1 All'interno dell'"Area non idonea" non coincidenti con le aree di pericolosità PAI sono esclusi interventi di nuova edificazione, ossia che prevedano un incremento del carico insediativo. Sono invece consentiti gli interventi di:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative e che non prevedano un significativo aumento di superficie;
- ampliamento di fabbricati esistenti per motivate necessità di adeguamento a scopo igienico sanitario;
- realizzazione di modesti locali accessori (annessi agricoli, legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..) che non comportino l'aumento delle unità abitative;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, reti o impianti tecnologici;
- realizzazione di opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale;
- realizzazione e/o manutenzione delle piste da sci

A seguito di accurate indagini puntuali e di dettaglio si potrà prevedere una ridefinizione più accurata del perimetro di "aree non idonee". Tale relazione geologica, basata su indagini specifiche ed analisi geologiche ad ampio raggio, dovrà contenere tutti gli elementi atti a definire l'assenza di rischio geologico nell'area e dovrà altresì proporre la variazione del perimetro di "area non idonea" sulla base dello studio eseguito.

#### 2.2 Prescrizioni per le "aree non idonee" coincidenti con le aree di pericolosità PAI

All'interno dell'"area non idonea" coincidente con le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanghe in riferimento al PAI trova applicazione quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PAI.

3. Per tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione e ricadenti in "Area non idonea", dovranno essere eseguite indagini geologiche conformi alle norme vigenti in materia ed estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste. L'indagine geologica dovrà altresì definire con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico e/o idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T.I..

In assenza delle richiamate indagini geologiche e/o idrogeologiche che dimostrino la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza. È vietata la realizzazione di qualsiasi intervento comportante un aumento del carico antropico.

## Art. 27 Aree soggette a dissesto idrogeologico e aree di ricarica della falda

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                              |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 3</b> | <i>Carta delle Fragilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------|

### Contenuto

La carta della fragilità individua le “Aree soggette a **dissesto idrogeologico**” e le “Aree di **ricarica della falda**”

Nel territorio dei comuni del PATI sono state individuate le seguenti tipologie di dissesto:

- *Area di frana*
- *Area esondabile o a ristagno idrico*
- *Aree soggette a valanghe*
- *Aree di cava*
- *Zone di attenzione geologica del P.A.I. bacino Brenta-Bacchiglione*

Inoltre, alcune porzioni di fondovalle nei comuni di Pedemonte e Valdastico sono classificate come “Area di ricarica della falda” secondo le norme di tutela dell'art. 29 del PTCP:

### Prescrizioni per le “aree di frana”

Nelle aree soggette a fenomeni di frana, in particolare di caduta massi, si prescrive un esame delle condizioni di stabilità del versante/scarpata/parete rocciosa accompagnato da una valutazione del grado di rischio del fenomeno e dall'indicazione delle eventuali soluzioni tecniche da adottare tali da annullare o, quantomeno, mitigare il grado di rischio idrogeologico.

In assenza di una puntuale e adeguata relazione geologica e geotecnica che in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie ne dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza, non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del DPR 380/2001, fatti salvi gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino variazioni di sedime.

Nelle aree a pericolosità idrogeologica P4, P3, P2 vale quanto previsto negli artt. 9, 10, 11 delle NdA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

### Prescrizioni per le “aree esondabili o a ristagno idrico”

Nelle aree esondabili o a ristagno idrico vale quanto previsto per le aree fluviali e le aree a pericolosità idraulica P3, P2, P1 negli artt. 10, 11, 12 e 13 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

In assenza di un puntuale e specifico approfondimento idraulico, idrogeologico e geologico che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati per qualsiasi destinazione d'uso.

### Prescrizioni per le “aree soggette a valanghe”

Nelle aree soggette a valanghe vale quanto previsto per le aree a pericolosità di valanga P3 e P2 negli artt. 10 e 11 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

### Prescrizioni per le “aree di cava”

Per le aree di cava il P.I., sulla base di apposite indagini di maggior dettaglio, provvede a rilevare i siti in cui sussistono eventuali problematiche di ordine geologico, come ad esempio fenomeni di instabilità (arretramento dei fronti di scavo, caduta massi...), definendo nel contempo specifiche norme in rapporto alle problematiche evidenziate.

### Prescrizioni per le “zone di attenzione geologica del P.A.I. del bacino Brenta-Bacchiglione”

Nelle zone di attenzione geologica vale quanto disposto dall'art. 8 delle NdA del P.A.I.

Sulla base dell'art. 5 comma 4 delle NdA del P.A.I. il P.I. provvederà a valutare le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

**Prescrizioni per le “Area di ricarica della falda”**

In tali aree, ai sensi dell'art. 29 del PTCP, dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010 come modificato dal D.M. 24/06/2015

Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i..

Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Il PI può prevedere ulteriori norme di tutela.

Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia delle capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

## Art. 28 Fascia di tutela fluviale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 41, lett. g)

|                         |               |                              |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 3</b> | <b>Carta delle Fragilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------|

### Contenuto

La carta della fragilità individua la "fascia di tutela fluviale" definita dalla L.r. 11/2004, art. 41, lettera g).

### Direttive

Il piano degli interventi (PI) per le aree agricole ricadenti nella fascia di tutela definita dal comma 1, lettera g) della L.r. 11/2004 stabilisce le modalità di tutela nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuazione di ambiti che per i particolari valori ambientali e paesaggistici devono ritenersi inedificabili precisando le modalità per la tutela e valorizzazione degli elementi di pregio;
- individuazione degli ambiti ove per i particolari valori ambientali e paesaggistici è comunque esclusa l'edificazione di strutture agricole produttive con tipologia specializzata (capannoni);
- per gli ambiti ove la trasformazione è ammessa ai sensi del titolo V° della L.r. 11/2004, il PI definirà nel prontuario di mitigazione ambientale le condizioni per la tutela del rapporto corso d'acqua / campagna in relazione sia all'apparato vegetazionale, sia alla viabilità rurale, sia alla riproposizione di particolari tipologie edilizie.

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) della L.r. 11/2004 nel rispetto delle seguenti direttive:

- precisare un'adeguata fascia di mitigazione entro la quale dovrà essere predisposto un idoneo apparato vegetazionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema ambientale dell'area fluviale evitando interventi edificatori che ne interrompano la continuità;
- individuare un'ulteriore fascia all'interno della quale le trasformazioni ammesse sono subordinate al reperimento di idonee superfici verdi, opportunamente arborate, che garantiscono continuità visiva e funzionale con l'area fluviale;
- le fasce di cui ai punti precedenti sono da considerarsi ambiti preferenziali per la localizzazione delle aree standard a verde e dei percorsi ciclopeditoni.

### Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive del P.A.T.I.:

- all'interno di tale fascia di tutela ricadente in zona agricola individuata nelle tavole di Piano, fatti salvi gli interventi puntualmente disciplinati dal vigente PRG, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, purché non comportino l'avanzamento verso il corso d'acqua:
  - interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
  - copertura di scale esterne;
  - gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44 sui fabbricati esistenti;
  - ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
  - opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
- all'interno di tale fascia di tutela per le zone diverse da quelle agricole è fatta salva la disciplina del vigente PRG.

## TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

### CAPO I – DIMENSIONAMENTO

#### Art. 29 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

#### Contenuto

Il P.A.T.I. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

| Numero ATO | Denominazione                                                                      | Comune     | Tipologia  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1          | Lastebasse – Busatti - Giaconi                                                     | Lastebasse | Fondovalle |
| 2          | Ponte Posta                                                                        | Lastebasse | Fondovalle |
| 3          | Tamburinari – Monte Piano                                                          | Lastebasse | Fondovalle |
| 4          | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Lastebasse | Versante   |
| 5          | Altopiano Fiorentini                                                               | Lastebasse | Montagna   |
| 6          | Carotte                                                                            | Pedemonte  | Fondovalle |
| 7          | Ciechi – Brancafora                                                                | Pedemonte  | Fondovalle |
| 8          | Longhi - Scalzeri                                                                  | Pedemonte  | Fondovalle |
| 9          | Casotto – Braido - Molino                                                          | Pedemonte  | Fondovalle |
| 10         | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Pedemonte  | Versante   |
| 11         | San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa - Basso | Valdastico | Fondovalle |
| 12         | Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà                                            | Valdastico | Fondovalle |
| 13         | Pedescala - Brancafora                                                             | Valdastico | Fondovalle |
| 14         | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Valdastico | Versante   |
| 15         | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Valdastico | Versante   |

In ciascun ATO, il P.A.T.I. ha individuato le azioni con i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione e ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

#### Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.I..

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T.I., può prevedere limitate variazioni del perimetro degli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S.

## Art. 30 Misure di programmazione e controllo sul contenimento del consumo di suolo

**Rif. Legislativo:** L.R. 14/17 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, art. 4 e L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1 (come modificato dalla LR 14/2017).

### Contenuto

In attuazione della LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, il PATI recepisce la quantità massima di consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 (art. 4) assegnata con provvedimento della GRV n. 668 del 15/05/2018.

### Direttive

I PI daranno attuazione al PATI nei limiti stabiliti dalla LR. 14/2017 nella quantità assegnata dal provvedimento regionale, di seguito riportata.

| ASO | Cod. ISTAT | Comune     | Quantità massima di consumo di suolo ammesso (ha) |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 4   | 24050      | Lastebasse | 2,55                                              |
| 4   | 24076      | Pedemonte  | 0,36                                              |
| 4   | 24112      | Valdastico | 4,73                                              |

*(DGR n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR. 6 giugno 2017, n. 14 – Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017)*

La revisione quinquennale della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. A e comma 6 della LR. 14/2017 comporta l'aggiornamento automatico della quantità assegnata ai comuni, senza configurarsi variante al PATI.

## Art. 31 Dimensionamento insediativo e dei servizi

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 31  
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG).

### Direttive dimensionamento ATO

Il PI può definire nuove potenzialità edificatorie secondo la seguente ripartizione per ATO:

#### a) residenziale:

**126.000 mc** comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente residenziali. Si assume che 3mc corrispondono a 1mq di superficie lorda di pavimento. Il dimensionamento è così suddiviso per ATO:

| PATI Alta Valle Astico - residenza |                                                                                    |               |                  | Aggiuntivo |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------|
| <u>Numero</u>                      | <u>Denominazione</u>                                                               | <u>Comune</u> | <u>Tipologia</u> | -          |         |
|                                    |                                                                                    |               |                  | mc         | ab teor |
| 1                                  | Lastebasse – Busatti - Giaconi                                                     | Lastebasse    | F                | 10.000     | 67      |
| 2                                  | Ponte Posta                                                                        | Lastebasse    | F                | 8.000      | 53      |
| 3                                  | Tamburinari – Monte Piano                                                          | Lastebasse    | F                | 4.000      | 27      |
| 4                                  | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Lastebasse    | V                | -          | -       |
| 5                                  | Altopiano Fiorentini                                                               | Lastebasse    | M                | -          | -       |
| 6                                  | Carotte                                                                            | Pedemonte     | F                | 10.000     | 67      |
| 7                                  | Ciechi – Brancafora                                                                | Pedemonte     | F                | 15.000     | 100     |
| 8                                  | Longhi - Scalzeri                                                                  | Pedemonte     | F                | 15.000     | 100     |
| 9                                  | Casotto – Braido - Molino                                                          | Pedemonte     | F                | 6.000      | 40      |
| 10                                 | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Pedemonte     | V                | 1.000      | 7       |
| 11                                 | San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa - Basso | Valdastico    | F                | 30.000     | 200     |
| 12                                 | Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà                                            | Valdastico    | F                | 10.000     | 67      |
| 13                                 | Pedescala - Barcarola                                                              | Valdastico    | F                | 15.000     | 100     |
| 14                                 | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Valdastico    | V                | 2.000      | 13      |
| 15                                 | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Valdastico    | V                |            | -       |
| Totale                             |                                                                                    |               |                  | 126.000    | 840     |
|                                    |                                                                                    |               |                  | 100%       |         |

b) produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

**10.000 mq** di ST per nuove zone produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal P.A.T.I., fino ad un r.c.f. del 60%.

L'attuazione delle nuove espansioni produttive è subordinata alla verifica delle condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica previste dall'art. 67 delle NTA del PTCP nonché ai limiti di ampliamento indicati dagli art. 67 (aree produttive ampliabili) e art. 71 (aree produttive non ampliabili) o con deroga secondo le condizioni di cui all'art. 68 de PTCP.

| PATI Alta Valle Astico - produttivo (industriale, artigianale e commerciale direzionale) |                                                                                    |               |                  | Capacità Aggiuntiva PAT       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| <u>Numero</u>                                                                            | <u>Denominazione</u>                                                               | <u>Comune</u> | <u>Tipologia</u> | <u>aggiuntivi (mq di S.T)</u> |
| 1                                                                                        | Lastebasse – Busatti - Giaconi                                                     | Lastebasse    | F                | -                             |
| 2                                                                                        | Ponte Posta                                                                        | Lastebasse    | F                | -                             |
| 3                                                                                        | Tamburinari – Monte Piano                                                          | Lastebasse    | F                | -                             |
| 4                                                                                        | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Lastebasse    | V                | -                             |
| 5                                                                                        | Altopiano Fiorentini                                                               | Lastebasse    | M                | -                             |
| 6                                                                                        | Carotte                                                                            | Pedemonte     | F                | -                             |
| 7                                                                                        | Ciechi – Brancafora                                                                | Pedemonte     | F                | -                             |
| 8                                                                                        | Longhi - Scalzeri                                                                  | Pedemonte     | F                | -                             |
| 9                                                                                        | Casotto – Braido - Molino                                                          | Pedemonte     | F                | -                             |
| 10                                                                                       | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Pedemonte     | V                | -                             |
| 11                                                                                       | San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa - Basso | Valdastico    | F                | 10.000                        |
| 12                                                                                       | Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà                                            | Valdastico    | F                | -                             |
| 13                                                                                       | Pedescala - Barcarola                                                              | Valdastico    | F                | -                             |
| 14                                                                                       | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Valdastico    | V                | -                             |
| 15                                                                                       | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Valdastico    | V                | -                             |
|                                                                                          |                                                                                    |               | Totale           | 10.000                        |

c) turistico/ricettivo in un contesto specializzato così ripartito:

| PATI Alta Valle Astico - turistico-ricettivo (e attività complementari) |                                                                                    |               |                  | Capacità Aggiuntiva PAT  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| <u>Numero</u>                                                           | <u>Denominazione</u>                                                               | <u>Comune</u> | <u>Tipologia</u> | <u>aggiuntivi (mc.)*</u> |
| 1                                                                       | Lastebasse – Busatti - Giaconi                                                     | Lastebasse    | F                | 5.000                    |
| 2                                                                       | Ponte Posta                                                                        | Lastebasse    | F                | -                        |
| 3                                                                       | Tamburinari – Monte Piano                                                          | Lastebasse    | F                | -                        |
| 4                                                                       | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Lastebasse    | V                | -                        |
| 5                                                                       | Altopiano Fiorentini                                                               | Lastebasse    | M                | 25.000                   |
| 6                                                                       | Carotte                                                                            | Pedemonte     | F                | -                        |
| 7                                                                       | Ciechi – Brancafora                                                                | Pedemonte     | F                | -                        |
| 8                                                                       | Longhi - Scalzeri                                                                  | Pedemonte     | F                | -                        |
| 9                                                                       | Casotto – Braido - Molino                                                          | Pedemonte     | F                | 3.000                    |
| 10                                                                      | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Pedemonte     | V                | -                        |
| 11                                                                      | San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa - Basso | Valdastico    | F                | 1.000                    |
| 12                                                                      | Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà                                            | Valdastico    | F                | 1.000                    |
| 13                                                                      | Pedescala - Barcarola                                                              | Valdastico    | F                | 5.000                    |
| 14                                                                      | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Valdastico    | V                | -                        |
| 15                                                                      | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Valdastico    | V                | -                        |
| Totale                                                                  |                                                                                    |               |                  | 40.000                   |

d) Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I..

### Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- processo di formazione storica;
- morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie, suddivise per ciascuna ATO, saranno attribuite dal PI nel modo seguente:

- Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio).  
Il P.I. può determinare la percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa da soddisfare attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 39 della L.R. 11/2004, da soddisfare all'interno delle zone residenziali o negli ambiti di cui all'art. 1, c. 258, 259 della L. 244/07.
- Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati.
- Servizi (S): comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Poichè la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del P.A.T.I., ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Quando sono indicate più sigle, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti indicati dal P.A.T.I..

Nel caso di intervento edilizio diretto, anche tramite scheda puntuale, il PI determina la dotazione di standard da reperirsi e/o di possibile monetizzazione in relazione alla specifica dotazione, esistente o prevista, di zona.

Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

### Direttive dimensionamento servizi

Il P.A.T.I., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 150 mc) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30mq. Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a:
  - aree ed attrezzature per l'istruzione;
  - aree per attrezzature di interesse comune;
  - aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali qualora ne fosse garantita la fruibilità pubblica;
  - aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico.
- attività produttive: una dotazione a servizi (parcheggi almeno fino al 50% e verde o altre attrezzature di fruizione pubblica a servizio della zona) non inferiore al 10% della SLP (superficie lorda di pavimento) e comunque almeno il 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal P.A.T.I. per ciascun ATO;
- attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi (parcheggio almeno fino al 50% e verde) non sarà inferiore al 100% della slp;
- attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq, garantendo in ogni caso un posto auto per ciascuna camera (c.fr LR 11/2004).

Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.r. 11/2004.

Per le nuove edificazioni e i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (ovvero che prevedano la variazione della dotazione degli standards), in sede di PUA dovranno essere previsti almeno gli standard primari (parcheggio, aree verdi e di riqualificazione urbana pubbliche o di uso pubblico) in misura almeno pari a:

- residenza: 9,5mq/150mc dei quali almeno 3,5mq/150mc da destinarsi a superficie netta degli stalli di sosta e almeno 3,0mq/150mc riservati a verde, gioco e sport;
- produttivo: 6% della superficie lorda di pavimento con un minimo del 10% della superficie della singola zona;
- commerciale – direzionale: 100% della superficie lorda di pavimento fatte salve specifiche disposizioni di legge;
- ricettivo turistico: 15mq ogni 100mc con un minimo di un posto auto ogni due posti letto, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di destinazioni d'uso miste, la dotazione di aree a servizi sarà quantificata in rapporto alle diverse destinazioni.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi degli stessi, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, che qualitativo. Gli standards qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

### **Prescrizioni e vincoli**

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T.I., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.U.A. salvo l'adeguamento ad eventuali diverse prescrizioni introdotte dal gestore della rete.

## CAPO II – AZIONI STRATEGICHE

### Art. 32 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

#### Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del P.A.T.I., le destinazioni d'uso prevalenti sono:

- aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.
- aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.

Le aree potenzialmente trasformabili si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T.I., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T.I., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite. Quando sono indicate destinazioni miste, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti di trasformazione indicati dal P.A.T.I..

#### Direttive

Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità. Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.

Nelle zone residenziali dove sono consentiti interventi diretti di completamento, la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO.

Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

#### Prescrizioni e vincoli

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G. qualora compatibili con il P.A.T.I. e tenuto

conto delle misure di salvaguardia previste dall'art. 12 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 della L.R. 11/2004.

Nel caso in cui le aree di cui al presente art. 32 risultino sovrapposte ad "Aree non idonee", si rimanda a quanto puntualmente previsto dall'art. "26 Compatibilità geologica ai fini urbanistici" delle presenti NT, con riferimento alle aree non idonee coincidenti o non coincidenti con le aree di pericolosità individuate dal PAI.

All'interno delle "Aree non idonee", non coincidenti con le aree di pericolosità del PAI, sono esclusi interventi di nuova edificazione, ossia che prevedano un incremento del carico insediativo, in assenza della richiamata analisi di dettaglio di cui all'art. 26 delle presenti NT e relativa "ridefinizione" delle "aree non idonee".

## Art. 33 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 31

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. riconosce le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza a scala territoriale, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

### Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia nel capoluogo, sia nei centri frazionali saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il P.I. provvederà a disciplinare:

- le funzioni da confermare;
- le funzioni da trasferire;
- le funzioni da trasformare;
- i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le direttrici di sviluppo indicate dal P.A.T.I. con apposita simbologia (S) sono finalizzate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che qualora, in attuazione del P.A.T.I., il P.I. indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T.I. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

### Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente, ferma restando la disciplina specifica per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

## Art. 34 Aree di urbanizzazione programmata e Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

R = residenziale (e funzioni compatibili) oltre ai servizi (standard) per la residenza;

P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi –standard- per i settori)

T = turistico ricettivo nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi –standard- per i settori)

S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);

Il P.A.T.I. indica con diversa grafia anche le aree di urbanizzazione programmata (simbologia puntuale) che si configurano come ambiti di trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non ancora attuati.

### Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti del consumo di suolo di cui all'art. 30.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T.I. e dal P.I. stesso);
- riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale), all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti i criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, ai sensi all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e

- progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
  - g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

In attuazione dell'art. 7 delle NT del PTRC (approvato con DGR n. 62 del 30.06.2020), nel caso in cui la trasformazione territoriale comporta sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, devono essere previsti interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agroambientale almeno equivalente a quella occupata e trasformata.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo e tenuto conto delle misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 della LR 11/2004. I PUA in attuazione del presente art. 34 delle NT, dovranno essere sottoposti a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o, qualora applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della LR 29/2019.

## Art. 35 Limiti fisici alla nuova edificazione

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Quando tali limiti non siano individuati graficamente dal P.A.T.I., essi coincidono con il limite di ATO nonché con quelli derivanti dalla tavola 1- *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, dalla tavola 2 – *Carta delle invarianti*, dalla compatibilità con la tavola 3 – *Carta delle fragilità* e andranno definiti dal PI nel rispetto delle successive direttive.

### Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T.I. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali, produttive e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T.I., può prevedere contenute variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzino l'opportunità di:

- riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili purché non in contrasto con il punto precedente;
- garantire una migliore organizzazione dell'insediamento.

Va in ogni caso garantita la compatibilità con la tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (aree PAI) e con la tav. 3 – carta delle fragilità (aree non idonee) nonché con l'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002 in materia di vincolo cimiteriale.

### Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T.I., sono ammesse esclusivamente:

- trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole;
- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

## Art. 36 Ambiti di edificazione diffusa

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 44

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto;
- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola svolta a titolo principale, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T.I. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

All'interno degli ambiti di edificazione diffusa il PI favorisce lo sviluppo di attività integrative al settore primario del quale risultano affini legate all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.

### Direttive

#### 1. Delimitazione

Per ciascun ambito di edificazione diffusa indicato dal P.A.T.I., il P.I. precisa l'esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche secondo i seguenti criteri puntualmente descritti e valutati criticamente:

- riconoscimento dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi colturali, ecc.) che connotano l'insediamento rispetto al territorio circostante;
- identificazione della permanenza/alterazione dei caratteri morfogenetici originari;
- definizione del sistema di accessibilità e degli spazi pubblici;
- ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite in base a previgenti strumenti urbanistici;
- accertata compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee);
- accertata compatibilità con la tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale (aree PAI).

Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate; conseguentemente in sede di P.I. l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.I. qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.

#### 2. Disciplina

All'interno dei perimetri individuati dal PI in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi secondo i seguenti indirizzi:

- a) va prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, rimuovendo le superfetazioni riconducendole alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- b) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento di cui all'art. 53.
- c) definizione delle modalità di riconversione ad uso residenziale, e funzioni compatibili, degli edifici legittimi esistenti, al fine di favorirne il riuso;

- d) nei nuclei e corti rurali sarà incentivato il recupero dei fabbricati esistenti a sostegno delle attività ricettivo-turistiche dell'ambito agricolo garantendo, in ogni caso, l'integrità o il ripristino delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale, favorendo l'eliminazione delle superfetazioni e/o delle opere incongrue;
- e) in corrispondenza dei nuclei compresi o contigui ad ambiti individuati come valori e tutele culturali e/o naturali, il P.I. dovrà garantire il raggiungimento di un ottimale inserimento paesaggistico e ambientali degli stessi in relazione ai caratteri e alle valenze specifiche del contesto.

### 3. Potenzialità edificatorie

L'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previsti dal P.I. mediante:

- l'indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato;
- subordinatamente alla predisposizione di progetto di comparto o PUA;
- in applicazione di un indice edificatorio,

nel rispetto dei seguenti criteri:

1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo. E' riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:
  - descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
  - descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale;
  - descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate dal Comune di particolare pregio, potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio liberamente consultabile.
2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800mc per ciascun nuovo edificio risolto unitariamente.
3. Le potenzialità edificatorie sono precisate dal PI per ciascun ambito di edificazione diffusa, nel rispetto del dimensionamento del P.A.T.I., attraverso:
  - l'indicazione puntuale che precisi le caratteristiche di ciascun nuovo edificio;
  - l'attribuzione di un indice edificatorio fondiario comprendente anche i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
  - l'acquisizione di crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) che indicate dal P.A.T.I. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui all'art. 39;
  - la determinazione di crediti edilizi ai sensi dell'art. 51.

Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, può individuare gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, anche attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, e tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 bis della DGR 856/2012.

### **Prescrizioni e vincoli**

Prima dell'adeguamento del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente PRG, in tali ambiti vige per le zone agricole l'art. 48, comma 7 ter della L.r. 11/2004.

Nel caso in cui gli ambiti di cui al presente art. 36 risultino sovrapposti ad "Aree non idonee", si rimanda a quanto puntualmente previsto dall'art. "26 Compatibilità geologica ai fini urbanistici" delle presenti NT, con riferimento alle aree non idonee coincidenti o non coincidenti con le aree di pericolosità individuate dal PAI. All'interno delle "Aree non idonee", non coincidenti con le aree di pericolosità del PAI. Sono esclusi interventi di nuova edificazione, ossia che prevedano un incremento del carico insediativo, in assenza della richiamata analisi di dettaglio, di cui all'art 26 delle presenti NT e relativa "ridefinizione" delle "aree non idonee".

## Art. 37 Aree di riqualificazione e riconversione

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti prevalentemente di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o scarsamente collegati alla rete infrastrutturale principale è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all'art. 71 del PTCP.

#### Pedemonte

1. Area segheria a nord di Carotte (parte D1.2 e parte C1)
2. Area segheria a nord del ponte per Ciechi (D1.1)
3. Area artigianale di Brancafora (a nord di via I° maggio)

#### Valdastico

4. Area artigianale dismessa loc. Dogana/Cerati (D1.c)
5. Area artigianale tra Cerati e impianti sportivi su SP 84

### Direttive

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima;
- tramite PUA, nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.I.

Di seguito sono riportate le direttive per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree:

- 1) Area segheria a nord di Carotte via Roma (parte D1.2 e parte C1)
  - classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riconvertire;
  - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima);
  - destinazioni d'uso ammesse: artigianale, residenziale e compatibili;
  - in caso di dismissione dell'attività insediata va favorita la riconversione residenziale come completamento dell'abitato di Carotte con le seguenti precisazioni:
    - l'edificazione residenziale va posta nella porzione a sud della strada;
    - nella porzione a nord (attualmente ineditata) possono essere concentrati gli standard anche con attrezzature per la fruizione turistica e del tempo libero (aree verdi, parcheggi di servizi, punti di illustrazione della sentieristica);
    - va garantita un'adeguata fascia verde verso il torrente Astico;
    - va valorizzato l'accesso al sentiero CAI n. 595 dell'antica "Via dell'Ancino"
- 2) Area segheria a nord del ponte per Ciechi (D1.1)
  - classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riqualificare;
  - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima);
  - destinazioni d'uso ammesse: artigianale;
  - l'intervento deve perseguire i seguenti obiettivi:
    - messa in sicurezza dell'incrocio di via I° maggio / via Ciechi / via Brancafora;
    - realizzazione di un'adeguata fascia di mitigazione e mascheramento verso il torrente Astico anche attraverso movimenti terra e fasce vegetazionali.
- 3) Area artigianale di Brancafora (a nord di via I° maggio)
  - classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riconvertire;
  - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima);
  - destinazioni d'uso ammesse: residenziale e compatibili;

- considerata la prevalente consistenza residenziale dei volumi esistenti va favorito, nelle aree non attuate, un completamento di tipo residenziale (non escludendo le lavorazioni artigianali compatibili con la residenza); in questo modo via l° maggio si configura come limite tra le aree a vocazione residenziale di Brancafora e l'area a vocazione artigianale in sinistra Astico (in fase di completamento). Gli interventi di trasformazione dovranno garantire il soddisfacimento delle dotazioni urbane di parcheggi.
- 4) Area artigianale dismessa loc. Dogana/Cerati (D1.c)
- classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riconvertire;
  - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima);
  - destinazioni d'uso ammesse: residenziale e commerciali;
  - l'intervento deve perseguire i seguenti obiettivi:
    - riduzione delle volumetrie esistenti e rimozione delle coperture in amianto
    - allargamento stradale e messa in sicurezza dell'incrocio anche con la realizzazione di un percorso pedonale e arretramento dell'edificato ad almeno 5 m dalla viabilità;
    - realizzazione di percorso pedonale protetto sia lungo via Trento;
    - verifica ed eventuale potenziamento delle aree a servizi in funzione dell'intero nucleo di Cerati.
- 5) Area artigianale tra Cerati e impianti sportivi su SP 84
- classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riqualificare;
  - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima);
  - destinazioni d'uso ammesse: artigianali, residenziale e commerciali;
  - l'intervento deve perseguire i seguenti obiettivi:
    - completamento delle aree non attuate e flessibilità delle destinazioni d'uso considerata la continuità con il nucleo residenziale e gli impianti sportivi;
    - messa in sicurezza della SP 84 con la realizzazione di un percorso ciclopeditonale protetto
    - verifica ed eventuale potenziamento delle aree a servizi in funzione dell'intera area.

Le aree individuate dal PATI, precisate in sede di PI, sono ambiti prioritari per gli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo".

## Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive prima enunciate, e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi:

- interventi nei limiti di cui alla lett. d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, con possibile aumento di volume unicamente in conseguenza all'adeguamento igienico-sanitario richiesto dalle vigenti disposizioni di legge;

l'approvazione di P.U.A. o di Piani Integrati di cui alla lett. f), comma 1, art. 19, L.R. 11/2004, nel rispetto delle direttive prima enunciate.

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione, così come individuate nelle "Direttive" di cui al presente art. 37 delle NT, dovranno essere sottoposte, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

## Art. 38 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Sono contesti urbanizzati che necessitano di interventi volti al miglioramento della qualità urbana all'interno del processo di riqualificazione del contesto insediativo. Si tratta dei seguenti ambiti:

1. *Riordino e riqualificazione abitato loc. Maso tra Astico e SP 350*
2. *Riordino accessibilità abitato di Cerati compreso tra Astico e SP 84*

### Direttive

Il P.I. dovrà perseguire i seguenti obiettivi di riqualificazione e miglioramento, tenuto conto della specificità dei diversi contesti:

- 1) *Riordino e riqualificazione abitato loc. Maso tra Astico e SP 350*
  - L'attuazione di eventuali completamenti residenziali (e destinazioni integrative compatibili) dovrà garantire il riordino insediativo, degli spazi scoperti e la messa in sicurezza degli accessi sulla SP 350. Dovrà essere curata la relazione con il torrente Astico attraverso opportuni sistemi di mitigazione e inserimento paesaggistico.
- 2) *Riordino accessibilità abitato di Cerati compreso tra Astico e SP 84*
  - L'attuazione delle previsioni di completamento residenziale nel contesto dovrà garantire la riqualificazione complessiva dell'ambito residenziale attraverso l'individuazione di uno schema unitario di viabilità di penetrazione e la creazione degli spazi di sosta (con parcheggi pubblici e privati), l'individuazione di un'area verde con funzione di mascheramento e di mitigazione verso il torrente Astico.

Le aree individuate dal PATI, precisate in sede di PI, sono ambiti prioritari per gli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile definiti dagli art. 5, 6 e 7 della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo".

Il PI potrà individuare ulteriori contesti urbanizzati che necessitano di interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Le modalità di trasformazione degli ambiti idonei al miglioramento della qualità urbana e territoriale dovranno essere attuati tramite PUA o tramite la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7 della medesima LR 11/2004.

### Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono ammessi unicamente gli interventi in applicazione della disciplina vigente, nel rispetto delle misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 della LR 11/2004.

Le modalità di trasformazione delle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, così come individuate nelle "Direttive" di cui al presente art. 38 delle NT, dovranno essere sottoposte, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

## Art. 39 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 36

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. individua i criteri per identificare le opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

### Direttive

Il P.I. identifica le opere incongrue e gli elementi di degrado secondo i seguenti criteri:

- l'opera incongrua** è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona; in particolare, dovrà essere favorito il trasferimento/riconversione di attività produttive in contrasto con il paesaggio e le aree residenziali/ servizi esistenti (ex allevamenti, ex frantoi...)
- l'elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive e in applicazione dell'art. 5 Riqualificazione edilizia e ambientale della L.R. 14/2017:

- l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal P.A.T.I., anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del P.A.T.I.;
- l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal P.A.T.I. nello stesso ambito, è disciplinata dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;
- il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
  - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal P.A.T.I. per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree della rete ecologica o invarianti);
  - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

### Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa.

## Art. 40 Programmi complessi

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Comprendono i contesti ove le trasformazioni territoriali programmate comportano una radicale trasformazione, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo e dell'accessibilità a livello territoriale:

- |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. Area casello autostradale Valle dell'Astico                      | (Pedemonte)  |
| 5. Area "Porta delle Montagna" – collegamento Lastebasse-Fiorentini | (Lastebasse) |

### Direttive

Il P.I. definisce puntualmente le aree ove prevedere la realizzazione di attrezzature per la mobilità, il turismo e i relativi servizi, in attuazione della programmazione sovraordinata, secondo le seguenti direttive:

1) Area casello autostradale Valle dell'Astico

Nell'ambito considerato oltre alle infrastrutture programmate (e nel rispetto della vigente legislazione in materia), il PI potrà prevedere l'insediamento di attività e funzioni complementari (quali strutture logistiche, della ristorazione e dell'ospitalità). Dovrà altresì garantire un'adeguata protezione degli abitati finalizzata a mitigare gli impatti paesaggistici e ambientali delle strutture programmate.

In ogni caso, gli interventi dovranno essere programmati compatibilmente con la pianificazione provinciale e regionale, garantendo la possibilità di realizzazione dell'infrastruttura, sentiti gli enti competenti.

2) Area "Porta delle Montagna" – collegamento Lastebasse-Fiorentini

Il PI darà attuazione alla previsione del collegamento Lastebasse-Fiorentini favorendo la realizzazione di un'adeguata area di sosta per autoveicoli e autobus e l'insediamento di attività complementari quali biglietteria, bar-ristorante, noleggio, vendita e manutenzione attrezzature sportive in attuazione degli indirizzi del PTCP (cfr. relazione PTCP pagg. 308 e art. 92 del PTCP).

L'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Programma Integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della medesima LR 11/2004) o di un Piano attuativo di iniziativa pubblica, che dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

### Prescrizioni e Vincoli

Si richiamano le prescrizioni e vincoli dell'art. 19 del PdA

## Art. 41 Area sciabile

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Sono individuati gli ambiti a prevalente vocazione sciistica in attuazione dell'art. 18 del Piano d'Area e del Piano Regionale Neve.

### Direttive

Il P.I. definisce puntualmente le aree ove prevedere la realizzazione degli impianti di risalita e le relative piste da discesa, secondo le direttive e prescrizioni dell'art. 18 del PdA e le norme di settore stabilite dal Piano Regionale Neve, nonché la localizzazione di modeste strutture a servizio del circuito sciistico (bar, ristorazione, riparazione attrezzature, primo soccorso...).

### Prescrizioni e Vincoli

Si richiamano le prescrizioni e vincoli dell'art. 18 del PdA.

## Art. 42 Ambiti turistici polifunzionali

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Sono individuati due ambiti di valorizzazione e potenziamento turistico in attuazione dell'art. 19 del Piano d'Area:

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1) Fiorentini | (Comune di Lastebasse)           |
| 2) Fratte     | (Comune di Lastebasse e Tonezza) |

### Direttive

Il P.I. definisce puntualmente le aree ove prevedere la realizzazione di attrezzature per il turismo e i relativi servizi, secondo le direttive dell'art. 19 del PdA che di seguito si riportano:

#### 1) Fiorentini

*Per l'ambito in località Fiorentini vanno previste delle destinazioni funzionali di supporto al turismo di visitazione, estivo ed invernale, e per attività didattico – culturali, quali solarium, museo della montagna, sala convegni, attrezzature per il gioco e lo sport ed elioterapiche, piccole unità commerciali, nonché un presidio abitativo per le attività e i servizi esistenti e/o previsti. E' consentita inoltre la realizzazione di un'area per un turismo all'aperto come estensione funzionale alle strutture alberghiere esistenti, nella quale però si fa divieto di installare attrezzature permanenti o di rimessaggio.*

#### 2) Le Fratte

*Per l'ambito in località Le Fratte vanno previste delle destinazioni funzionali di supporto al turismo ricreativo e sportivo, quali sale gioco, discoteca, palestra, piscina, esercizi pubblici e commerciali, etc. I Comuni possono, altresì, prevedere l'ampliamento, a scopi turistico-ricettivi e per la ristorazione, delle strutture esistenti all'interno di tali ambiti, individuando idonei spazi per il parcheggio e la sosta, anche coperti, e differenziando la viabilità alle diverse scale (art. 19 del PdA)*

### Prescrizioni e Vincoli

L'attuazione degli ambiti di cui al presente art. 42, dovrà avvenire con strumenti urbanistici (piani, programmi o loro varianti) atti a consentire l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12, D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

## Art. 43 Ambiti agroindustriali ed integrativi del sistema agricolo-turistico

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. promuove lo sviluppo di attività agroindustriali tipiche (acquicoltura) e attività integrative al settore agricolo e turistico legate ai prodotti tipici, all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.

### Direttive

Il PI delimita tali ambiti comprendono anche le aree pertinenziali sulle quali favorire il potenziamento dell'offerta turistica tramite lo sviluppo di funzioni complementari ancorate agli itinerari paesaggistici, escursionisti, culturali ed enogastronomici.

Per questi ambiti il PI definirà le attività ammesse tra agriturismo, ristorazione e attività turistico ricettive (bed&breakfast etc) precisandone le modalità insediative nel rispetto delle tipologie rurali tradizionali, della verifica dell'impatto paesaggistico e delle potenzialità edificatorie acquisite o ammissibili.

### Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono ammessi unicamente gli interventi in applicazione della disciplina vigente.

## Art. 44 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. individua i criteri e gli ambiti di intervento di inserimento e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale (viabilità sovracomunale e attività produttive ecc.).

In particolare, sono indicate i seguenti ambiti di intervento:

- fascia di mitigazione ambientale/inserimento paesaggistico delle infrastrutture territoriali (progetto Autostrada) finalizzate alla protezione degli insediamenti dalle esternalità prodotte dalle nuove infrastrutture (polveri, rumori) e per garantire un migliore inserimento paesaggistico nel contesto del territorio della Valle d'Astico.
- fascia di inserimento e mitigazione paesaggistica delle aree produttive attraverso il potenziamento di quinte arboree e vegetazionali lungo il perimetro verso le aree residenziali e verso il torrente Astico
- fasce di mitigazione/inserimento paesaggistico a margine delle principali aree di trasformazione del P.A.T.I.: si riferisce alla globalità delle nuove aree di espansione introdotte dal P.A.T.I. in modo che la loro attuazione tenga conto dell'inserimento ambientale (in termini di permeabilità, consumo di suolo...) e paesaggistico con particolare riguardo ai margini verso le aree agricole di maggior pregio o alle aree della rete ecologica locale.

### Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T.I. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;
- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

Il Piano degli interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T.I. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale

### Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.

## CAPO III – AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

### Art. 45 Aree agricole

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

#### Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

#### Direttive

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, nel rispetto delle misure previste dal PSR;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura;

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei percorsi e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del P.A.T.I. o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature;
- le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

Il PI salvaguarda l'assetto paesaggistico, in particolar modo i prati stabili, che rappresentano gli elementi sia di produzione territoriale che dalla tradizione rurale.

Viene promossa in questo ambito un'attività agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili, alla conversione dei seminativi a prato ed al contenimento del bosco.

Il PI inoltre:

- al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi sulla base degli studi agronomici del PATI, eventualmente aggiornando e ridefinendo le aree che possono subire delle variazioni dopo l'adozione del PATI;
- di seguito alla procedura di aggiornamento dei limiti di tali aree studierà apposite misure per limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi ed all'avanzamento delle aree boschive, mantenendone il valore naturalistico ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera f) del PTCP.

### **Direttive per la riqualificazione della zona agricola**

Il PI potrà definire gli "ambiti di riordino della zona agricola" all'interno dei quali provvedere alla definizione delle seguenti azioni, al fine di preservarne e incrementarne la qualità, mantenendo come primo obiettivo lo sviluppo sostenibile:

- individuare le forme di utilizzo comune dei residui colturali (sarmenti di potatura ecc) e dei reflui zootecnici (fonti rinnovabili) a scopo energetico;
- disciplinare la realizzazione di strutture agricolo-produttive in modo da garantire la congruità funzionale dell'annesso con le caratteristiche produttive del fondo d'intesa con la normativa in materia;
- incentivare le attività zootecniche esistenti ad attuare interventi di miglioramento/inserimento ambientale degli edifici, valutando la possibilità offerta dagli strumenti della perequazione e del credito edilizio per la sostituzione dei capannoni esistenti non utilizzati o in via di dismissione.

Si dovrà inoltre provvedere alla conservazione dell'assetto viario podereale ed interpodereale, dovrà essere valorizzata la rete idraulica minore, e le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua, favorendo i tracciati a cielo aperto. Infine, nella realizzazione di nuovi impianti arborei di pregio (vigneti, frutteti, oliveti) a scopo produttivo, dovranno essere adottate misure per evitare problematiche di tipo idrogeologico, paesaggistico ed agronomico-ambientale.

## Art. 46 Nuova edificabilità (nel territorio agricolo)

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T.I. e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

### Direttive

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

#### Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

#### Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

## CAPO IV – RETE ECOLOGICA

### Art. 47 Rete ecologica locale

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

#### Contenuto

Fanno parte della rete ecologica locale le *aree nucleo* ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), i *corridoi ecologici (principali e secondari)* e le *isole ad elevata naturalità* ("stepping stones"), le *aree di rinaturalizzazione* ("restoration area") come individuate nella Tav. 4 del P.A.T.I., e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

Costituiscono le aree nucleo, cioè le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di naturalità, i seguenti ambiti:

- *SIC Altopiano dei Sette Comuni (IT3220036)*

Sono isole ad elevata naturalità, ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non collegate a rete e con buon contenuto di biodiversità, le aree di sosta e passaggio (stepping stones) che rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Il P.A.T.I. riconosce le seguenti aree:

- *Fiorentini e versante destra Astico (tra Fiorentini e Valle Vena)*
- *Marogna*

Le aree di connessione naturalistica (buffer zones) sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa:

- *Versante sinistra Astico (tra Val Grossa e Valdassa)*

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

I corridoi ecologici indicati dal P.A.T.I. sono

#### *Corridoi ecologici principali*

- *Torrente Astico*

#### *Corridoi ecologici secondari*

- *Val Civetta*
- *Valle Rua*
- *Valle Vena*
- *Valle Loza*
- *Valle di Menore*
- *Valpegara*
- *Rio Torto*
- *Rio Solo*
- *Valle Bisabella*
- *Val Grossa*
- *Rio Torretta*
- *Val Torra*
- *Valle dei Mori*
- *Rio Secco*
- *Torrente Assa*

#### *Corridoi ecologici del PTRC*

La pianificazione operativa e la progettazione di dettaglio provvederanno a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio comunale, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

## Direttive

Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.

In particolare, sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
- formazione di siepi arboreo – arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...)

Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.

In sede di formazione del PI andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche.

L'attuazione delle previsioni del PATI è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle NT del nuovo PTRC.

## Prescrizioni e Vincoli

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.

Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

## CAPO V – MOBILITÀ

### Art. 48 Infrastrutture della mobilità

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

#### Contenuto

Il P.A.T.I. ha individuato la rete esistente e alcuni interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.

- A31 Valdastico nord
  - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico (approvazione progetto preliminare CIPE n. 21 del 18 marzo 2013)
  - 2° lotto Valle dell'Astico - Trentino
- SP 64 dei Fiorentini
- SP 78 Piovan
- SP 84 San Pietro (con diramazione per Casotto)
- SP 85 Pedemonte
- SP 350 di Folgaria e Valdastico (con variante a Ponte Posta / Scalzeri)
- Viabilità locale Barcarola-Tonezza
- Collegamento a fune “Arroccamento Lastebasse-Fiorentini”

#### Direttive

Il Piano degli Interventi provvederà a:

- a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
  - rete autostradale e viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;
  - rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto; in relazione a ciò, dovrà essere opportunamente valutata la necessità di adottare, in corrispondenza dei centri abitati, misure di riduzione dell'inquinamento acustico (quali ad esempio asfalti fonoassorbenti, adottare misure di riduzione della velocità evitando l'utilizzo di dossi sostituibili con restringimenti della carreggiata, semafori intelligenti, creazione di zone 30 ecc.)
- c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i percorsi ciclopeditoni (in particolare quelli di collegamento con le aree a servizi scolastici), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;
- d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...).

In generale, relativamente alle previsioni infrastrutturali del P.A.T.I. che interessano la viabilità provinciale, le fasi della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

In attuazione del Piano Neve Regionale per l'attuazione del collegamento Lastebasse-Fiorentini, in grado di costituire un'alternativa alla viabilità comunale alquanto problematica (pag. 86 – Relazione sci alpino del Piano Neve Regionale), il PATI fa proprie le direttive/prescrizioni contenute negli art. 15 (Prescrizioni operative), 16 (utilizzo e tutela della risorsa idrica), 17 (Rischio valanghivo), 18 (tutela del paesaggio) e 19 (norme di intervento in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale) delle NTA del Piano Neve Regionale (cfr. parere n. 96/2012 della Commissione regionale VAS sul Piano Neve Regionale).

#### Prescrizioni e Vincoli

Per le aree impegnate dall'infrastruttura e per le relative fasce di rispetto del 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell'Astico (approvazione progetto preliminare CIPE n. 21 del 18 marzo 2013) si applicano le misure di salvaguardia specificate nell'art. 165, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.I..

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopeditoni, non costituiscono varianti al P.A.T.I..

## Art. 49 Percorsi ciclopedonali ed escursionistici

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta delle invarianti</i>      |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |

### Contenuto

Il P.A.T.I. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e percorsi escursionistici ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema turistico della Valle.

In particolare, il P.A.T.I. assume come strategici per lo sviluppo del territorio i seguenti percorsi:

- o *Ciclopista della Valle dell'Astico (PTCP – Pista ciclabile di 1° livello, art. 63-64)*
- o *Sentieri escursionistici del CAI*

### Direttive

Il PI provvede a sviluppare e precisare le indicazioni del P.A.T.I..

Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto.

### Prescrizioni e Vincoli

Non costituiscono variante al PATI le integrazioni o modifiche ai tracciati delle piste ciclopedonali riportate in Tav. 4.

Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche dovranno essere individuate compatibilmente con la possibilità di realizzare le infrastrutture di progetto individuate dal P.A.T.I.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I..

## CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI

### Art. 50 Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13  
Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Carta della Fragilità</i>       |
|                         | <b>Tav. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
| <b>Altri rif.</b>       | Valutazione di Compatibilità idraulica<br>Parere ai sensi della D.G.R. 2948 del 06/10/2009: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza del 13.10.2015, prot. 412467;</li> <li>- Settore Forestale del 06.10.2015, prot. 400664</li> </ul> |                                    |

#### Contenuto

Il P.A.T.I., a seguito dell'apposito studio di compatibilità ai sensi delle DGRV n. 2948/2009, determina gli indirizzi e i criteri per garantire la compatibilità idraulica delle trasformazioni da approfondire e rendere operativi nella pianificazione subordinata (PI e PUA) e in sede di progettazione.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune verifica l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione anche a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

#### Prescrizioni generali

In fase progettuale dovranno essere adottati le seguenti prescrizioni ed indicazioni generali.

- al fine di preservare il corretto funzionamento dei sistemi di mitigazione (sia di accumulo superficiale e interrato, che di dispersione), nonché dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, dovrà essere prevista una periodica manutenzione e pulizia;
- deve essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua per assicurare lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare: salvaguardia o ripristino dei fossati o scoli esistenti di qualsiasi natura e consistenza, al fine di evitare interclusioni o perdita della funzionalità idraulica;
- la realizzazione di ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, dovrà garantire una luce di passaggio equivalente a quella esistente a cielo aperto;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- ove possibile dovranno essere realizzate pavimentazioni in grado di diminuire il coefficiente di deflusso medio complessivo dell'ambito di intervento, limitando in tal modo l'impermeabilizzazione del suolo;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento. In casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata.

#### Prescrizioni Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza

- I PI comunali dovranno sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 2948/2009, allo studio di compatibilità analizzato con il presente Piano, a tutte le norme di settore (PAI, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno.
- In sede di redazione dei PI, gli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle località in fregio ai torrenti siano preceduti da adeguate misure di prevenzione del rischio di esondazione o di colate detritiche (Prescrizione del Settore Forestale, parere del 06.10.2015, prot. 400664);

- Ai sensi della DGRV n. 2948/2009 per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari dovrà essere elaborato uno Studio di Compatibilità Idraulica. Per ogni altro intervento sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o per migliorarne la capacità drenante.
- Per i PI dovranno venire redatte delle schede puntuali che dovranno riportare per ogni intervento la localizzazione, l'evidenziazione della situazione "idraulica locale" (le fragilità, l'indicazione del volume minimo – alla luce dei nuovi parametri urbanistici – con cui sarà garantita l'invarianza idraulica con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla DGRV 2948/2009), la presenza di fognature o corsi d'acqua, la posizione delle falde (con analisi degli ultimi fenomeni piovosi che hanno comportato un po' ovunque un innalzamento dei valori massimi), il valore della permeabilità  $k$  del terreno, le possibili opere di mitigazione da realizzare e la denominazione del corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime,
- Si ritiene opportuno siano rispettati i valori minimi elaborati per questo PATI, per cui nel caso le elaborazioni più avanzate determinino volumi minori si dovranno assumere quelli esposti nel capitolo 15 dello studio di compatibilità idraulica del PATI, nel caso siano superiori si assumeranno i nuovi.
- Prima di ogni studio per la mitigazione per filtrazione nei terreni con carattere esecutivo dovranno effettuarsi attente indagini geologiche e determinarsi i valori effettivi della permeabilità  $k$  dei terreni.
- Le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria.
- Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).
- Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

## **Art. 51 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio**

### **Contenuto**

#### **Perequazione urbanistica**

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

#### **Credito edilizio**

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della LR11/04.

#### **Compensazione urbanistica**

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. precisa i contesti in cui è prevista l'applicazione della perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi e li disciplina secondo le direttive di seguito richiamate.

### **Direttive**

#### **a) Principi generali**

L'entità della perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica è precisata dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:

- a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
  - realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004;
  - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, anche per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.r. 11/04;
- b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.I., ed in rapporto alle potenzialità edificatorie riconosciute dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

#### **b) Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica**

Il volume e/o la superficie lorda di pavimento di edifici esistenti la cui demolizione riveste o soddisfa il requisito di pubblico interesse, esplicitamente riconosciuto dal PI, determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e di ripristino nonché ai costi per

l'eventuale bonifica ambientale, potendo riconoscere un incentivo finalizzato all'attuazione delle previsioni di riordino suddette.

Il P.I. può individuare ulteriori immobili, rispetto a quelli indicati dal P.A.T.I. ma comunque entro i limiti dimensionali dello stesso, sui quali rendere applicabile il credito edilizio e la compensazione urbanistica, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nelle tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
  - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
  - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta.
- b) **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
- c) **interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili.
- d) **interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa. La concessione del credito è ammessa una sola volta per gli stessi manufatti.
- e) **interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.

## **Art. 52 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo**

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

### **Contenuto**

Il P.A.T.I. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

### **Direttive**

Il PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

### **Prescrizioni**

Il cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali dovrà in ogni caso risultare compatibile con l'esercizio dell'attività agricola, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività insediate, in conformità con l'art. 7. Comma 4. Lett c) della Variante al PTRC (DGR 62 del 30.06.2020).

## Art. 53 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 2</b> | <i>Carta della Invarianti</i>      |
|                         | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |

### Contenuto

Il P.A.T.I. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

### Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T.I., come beni ambientali dai previgenti Piani, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

### Grado 1 – Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs n. 42/04 e s.m.i.

*Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.*

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

### Grado 2 – Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.

*Riguarda edifici e manufatti – di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.*

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;

- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

### **Grado 3 – Edifici di interesse ambientale e paesaggistico**

*Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.*

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

### **Grado 4 – Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale**

*Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.*

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

**Grado 5 – Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario**

*Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.*

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

**Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione**

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici sul fondo di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione.

**Prescrizioni e vincoli**

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della LR 11/'04, gli edifici oggetto di tutela individuati come invariati nel P.A.T.I., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2.

Prima dell'approvazione del P.I. sono confermate le vigenti tipologie di intervento

## **Art. 54 Indirizzi e criteri per la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, L.R. 55/2012, DPR n. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010

### **Contenuto**

In tavola 4 sono evidenziate con apposita indicazione puntuale gli interventi di variante con procedure SUAP in essere al momento dell'adozione del P.A.T.I..

Nei casi previsti dall'art. 4 LR 55/2012 si applicano le disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010, così come integrate dalla normativa regionale di riferimento.

### **Direttive**

Per le attività produttive in zona propria ed impropria trova integrale applicazione la L.r. 55/2012.

L'art. 4 della L.r. 55/2012, in variante al PI, non è ammesso nei seguenti casi, costituendo variante al P.A.T.I.:

- attività ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativa;

Il P.I. può disciplinare le attività produttive da trasferire entro le zone proprie a seguito di apposito convenzionamento (quindi esclusa la zona agricola) così come individuate dal PI (nei limiti di cui ai punti precedenti) ovvero entro i limiti fisici per la nuova edificazione indicati dal P.A.T.I. (con le modalità di cui alla disciplina delle attività produttive in zona impropria), anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni di cui all'art. 51 e recepimento delle circolari regionali in materia.

Il PI può disciplinare gli interventi strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

### **Prescrizioni**

I procedimenti SUAP conclusi o in corso alla data di adozione del P.A.T.I. saranno recepiti nel PI senza attivare la procedura di variante al P.A.T.I..

## Art. 55 Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <i>Carta della Trasformabilità</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il P.A.T.I. riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. L'adesione ai principi del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e delle Migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi (BATNEEC) diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive.

### Direttive

Il P.A.T.I. fa proprie le direttive stabilite all'art. 67 delle Norme del PTCP nonché i "requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area" definiti dall'art. 72 del PTCP

Al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo in applicazione del principio del BAP e BATNEEC e consentire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche della zona sono ammesse tutte le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- immissioni odorigene;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia;
- campi elettromagnetici.

Il P.I. dovrà disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive, mediante la definizione di strumenti per favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei principi sopra richiamati. In particolare dovrà:

- a) favorire il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza, comprese le attività di supporto ed integrative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) favorire la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica nonché l'attuazione di un monitoraggio per programmare azioni di riduzione dell'inquinamento prodotto (rumori, polveri...);
- c) favorire una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- d) favorire il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici, l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi.

### Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al P.A.T.I. si applica la disciplina previgente.

## Art. 56 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, L.r. 50/2012

|                         |               |                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 4</b> | <b>Carta della Trasformabilità</b> |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|

### Contenuto

Il PAT si conforma ai contenuti della L.r. 50/2012 s.m.i. e relativo Regolamento.

Il raggiungimento di accordi con i privati, tesi al generale obiettivo dell'equilibrio territoriale, ove consentiti, saranno da perseguire ai sensi dell'art. 6 della L.r. 11/2004 e/o tramite l'istituto della perequazione.

### Direttive

L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, compatibilmente con la L.r. 15/2012, dovrà essere verificata nel rispetto dell'art. 77 delle NT del PTCP e dei seguenti aspetti:

- c) compatibilità ambientale:
  - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
  - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
  - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
  - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
- d) compatibilità insediativa:
  - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
  - garanzie sulla sostenibilità socio-economica e valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi.
  - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
- e) compatibilità relazionale:
  - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
  - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
  - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopeditoni;
  - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- f) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
  - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
  - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
  - valutazione degli elementi di arredo urbano;
  - utilizzo di tecniche costruttive ecocompatibili e di fonti energetiche rinnovabili.

Inoltre, i Comuni tramite il PI, in attuazione dell'art. 76 del PTCP per il commercio sui comuni montani, potranno:

- individuare ambiti idonei all'insediamento di esercizi polifunzionali, prioritariamente nelle situazioni di maggior disagio o sul territorio;
- definire aree e strutture compatibili con l'insediamento di Farmers Market per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti dell'agricoltura locale.

### Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al P.A.T.I. si applica la disciplina previgente.

Si richiamano le misure di salvaguardia del PTCP e la normativa regionale in materia di commercio (L.r. 50/2012).

L'individuazione degli ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

## **Art. 57 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto**

**Rif. Legislativo:** L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) – L. 36/2001 – decreto legislativo n. 259 del 2003 – D.P.C.M. 8 luglio 2003.

|                         |               |                                                              |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rif. Cartografia</b> | <b>Tav. 1</b> | <i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|

### **Contenuto**

Il presente articolo stabilisce i criteri di localizzazione e le fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica.

### **Direttive**

Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;
- c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
- d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

### **Prescrizioni e vincoli**

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo superiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

## **Art. 58 Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso**

**Rif. Legislativo:** L.R. 17/'09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici, art. 27 del PTCP.

### **Contenuto**

Il P.A.T.I., in attuazione della L.r. 17/'09 sul contenimento dell'inquinamento luminoso, riconosce e fa proprie le finalità e i contenuti dell'art. 1 della legge stessa (riduzione inquinamento luminoso e ottico, riduzione dei consumi energetici, uniformità dei criteri di progettazione, protezione dell'ambiente naturale e dei beni paesistici, salvaguardia del cielo stellato, informazione e formazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso).

### **Direttive**

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio o con specifici Piani (PICIL-Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso), dà attuazione ai contenuti della L.R. 17/2009 (art. 5 – compiti dei comuni).

La realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla L.r. 17/2009 e s.m.i. in merito alla dispersione nella volta celeste (art. 9 – regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

## **Art. 59        Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico**

**Rif. Legislativo:** L.447/1995, DPCM 14.11.1997, DGRV n. 4313/1993, art. 27 PTCP

### **Contenuto**

In attuazione dell'art. 27 del PTCP il P.A.T.I. stabilisce indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico.

### **Direttive**

La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.

Le nuove zone residenziali dovranno essere protette da misure di mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento (art. 27, comma 1 del PTCP).

## **Art. 60 Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon**

**Rif. Legislativo:** Raccomandazione 90/143/Euratom, D. Lgs. 241/2000, DGRV n. 79/2002;

### **Contenuto**

La normativa italiana (D. Lgs. 241/2000) ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 500 Bq/m<sup>3</sup> per l'esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente equiparate.

La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m<sup>3</sup> il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale raccomanda ai propri cittadini di intraprendere iniziative di bonifica

### **Direttive**

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio, in attuazione del principio di precauzione, darà disposizioni finalizzate alla riduzione dell'esposizione al radon, in particolare per gli insediamenti residenziali.

A titolo esemplificativo, si indicano alcune tecniche di rimedio utilizzate per ridurre la concentrazione di radon:

- ventilazione del vespaio;
- prevenzione della formazione di crepe, fessure e passaggi dei servizi;
- realizzazione di pozzetti interrati o esterni all'edificio con predisposizione di canali di ventilazione;
- aumento della pressione nella zona del vespaio, per contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno;
- inserimento di una barriera resistente ai gas, mentre si realizzano le parti a contatto con il terreno;
- utilizzo di particolari cementi antiritiro, che limitano il naturale ritiro che si verifica dopo ogni colata di cemento e la conseguente formazione di fessure nella fase di consolidamento.

Tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee con apposite canalizzazioni che portino all'aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati.

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

## Art. 61 Sostenibilità ecologica degli interventi

**Rif. Legislativo:** direttiva 2002/91/CE, D.Lgs.192/05, D.Lgs. 115/2008, L.r. 14/2009, L.r 21/1996, L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio

### Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T.I. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invariati e le tutele previste dal P.A.T.I., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi.

### Direttive

Il P.I. indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- l'ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
  - crediti edilizi in termini volumetrici;
  - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
  - riduzione degli oneri amministrativi;
  - scomputo di superficie e di volume;
  - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre, il P.I. deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per:

- **edificio** ► misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissare i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia** ► misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
  - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
  - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni** ► misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
  - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;
  - per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
  - definisce tipologie di materiali idonei ad aumentare l'albedo e la permeabilità del suolo;
  - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche e il "Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con D.C.P n. 40 del 31.05.2011.

**Prescrizioni e vincoli**

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

## Art. 62 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

**Rif. Legislativo:** Direttiva 2001/42/CE, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 447/1995; L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 4; DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006; DGR n. 791 del 31.03.2009; DGR n. 1646 del 7.08.2012; DGR n. 1717 del 3.10.2013

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Rif. VAS</b> | Rapporto ambientale |
|-----------------|---------------------|

### Contenuto

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il P.A.T.I. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

### Direttive

L'attuazione del P.A.T.I. è verificata attraverso il seguente Piano di Monitoraggio (cfr. VAS) con riportato gli indicatori di stato e prestazionali, l'unità di misura degli stessi, la frequenza di misurazione e l'Autorità preposta ad effettuare le misurazioni dell'indicatore.

Gli indicatori di breve periodo (BP) dovranno essere aggiornati con un andamento biennale, nel caso in cui il valore espresso dall'indicatore mostrasse situazioni critiche, l'aggiornamento può essere annuale e dovranno essere attivate apposite misure correttive. Per gli indicatori di medio-lungo periodo (ML) l'aggiornamento può essere fatto ogni 4-5 anni

Indicatori per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del P.A.T.I.:

| DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                          | INDICATORI                                                                                                                                                                     | Unità di misura |                                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|
| <b>consumo di suolo</b>                                                                                                                                                                                                | Rapporto tra i mq di aree di trasformazione e le aree agricole totali                                                                                                          | %               | Comuni                                            | BP |
| <b>permeabilità del suolo</b>                                                                                                                                                                                          | Riduzione della permeabilità (uso del suolo * coefficiente di permeabilità) dei suoli                                                                                          | %               | Comuni (collaborazione con tecnici specialistici) | BP |
| <b>Numero aziende agricole</b>                                                                                                                                                                                         | Numero aziende agricole                                                                                                                                                        | n               | Comuni                                            | BP |
| <b>Protezione vegetale</b>                                                                                                                                                                                             | metri barriera verde (o mq di area destinata a opere di mitigazione vegetale)                                                                                                  | ml              | Comuni                                            | ML |
| <b>Area boscata</b>                                                                                                                                                                                                    | Superficie boscata rispetto la superficie del territorio comunale                                                                                                              | mq              | Comuni                                            | ML |
| <b>Rete piste ciclo-pedonali</b>                                                                                                                                                                                       | Rapporto tra la lunghezza dei percorsi ciclabili e pedonali, senza interruzioni o con attraversamenti messi in sicurezza e le Interruzioni della rete                          | %               | Comuni                                            | BP |
| <b>km di nuova viabilità</b>                                                                                                                                                                                           | Rapporto tra i km viabilità realizzata e i km viabilità prevista dal PATI                                                                                                      | %               | Comuni                                            | BP |
| <b>Rete fognatura: % di copertura della rete</b>                                                                                                                                                                       | % di copertura della rete (o numero utenze collegata alla rete fognaria rispetto alle potenziali utenze)                                                                       | %               | Comuni                                            | BP |
| <b>Acquedotto: % di copertura della rete</b>                                                                                                                                                                           | % di copertura della rete (o numero utenze collegata alla rete fognaria rispetto alle potenziali utenze)                                                                       | %               | Comuni                                            | BP |
| <b>Grado di riqualificazione urbana: riqualificazione e riconversione</b>                                                                                                                                              | Rapporto tra la superficie "aree di qualificazione e riconversione" attuata e il Totale delle aree di qualificazione e riconversione previste dal PATI                         | %               | Comuni                                            | ML |
| <b>Grado di riqualificazione urbana: miglioramento qualità urbana e territoriale</b>                                                                                                                                   | Rapporto tra la superficie "aree per interventi di miglioramento della qualità" attuata e il Totale delle aree per interventi di miglioramento della qualità previste dal PATI | %               | Comuni                                            | ML |
| <b>Grado di riqualificazione urbana: opere incongrue e/o elementi detrattori eliminati o mitigati</b>                                                                                                                  | Numero delle opere incongrue /elementi detrattori "eliminati" rispetto al numero individuato dal PATI                                                                          | %               | Comuni                                            | ML |
| <b>Grado di valorizzazione degli edifici</b>                                                                                                                                                                           | numero di edifici tutela riqualificati/ristrutturati                                                                                                                           | n               | Comuni                                            | ML |
| <b>Edilizia sostenibile (mc nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni effettuate con sistemi di bio edilizia e/o risparmio energetico rispetto i mc totali di nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni)</b> | mc nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni effettuate con sistemi di bio edilizia e/o risparmio energetico                                                              | mc              | Comuni                                            | ML |
| <b>Rifiuti urbani pro-capite</b>                                                                                                                                                                                       | Kg di rifiuti urbani pro-capite                                                                                                                                                | Kg/ab           | Comuni                                            | BP |
| <b>% di raccolta differenziata</b>                                                                                                                                                                                     | % di raccolta differenziata                                                                                                                                                    | %               | Comuni                                            | BP |

## Indicatori per il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni insediative del P.A.T.I.:

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |   |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|
| <b>Attuazione del piano (residenziale)</b>                                                                                                                              | Rapporto tra il volume introdotta dai PI e il volume previsto dal PATI                                               | % | Comuni | BP |
| <b>Attuazione del piano (turistico – ricettiva)</b>                                                                                                                     | Rapporto tra la superficie netta di pavimento introdotta dai PI e la superficie netta di pavimento prevista dal PATI | % | Comuni | BP |
| <b>Attuazione del piano (produttivo)</b>                                                                                                                                | Rapporto tra la superficie territoriale introdotta dai PI e la superficie territoriale prevista dal PATI             | % | Comuni | BP |
| <b>Attuazione del piano (commerciale/direzionale)</b>                                                                                                                   | Rapporto tra la superficie territoriale introdotta dai PI e la superficie territoriale prevista dal PATI             | % | Comuni | BP |
| <b>Attuazione del piano (servizi): dotazione di servizi urbani distinti per categoria:<br/>verde<br/>istruzione<br/>attrezzature di interesse comune<br/>parcheggio</b> | Rapporto tra la superficie a servizi introdotta dai PI e il numero di residenti                                      | % | Comuni | BP |
| <b>Consumo di suolo</b>                                                                                                                                                 | Mq di consumo di suolo mq                                                                                            |   | Comuni | BP |

## Indicatori per il monitoraggio dello stato dell'ambiente:

| Tema                             | indicatore                                                         |                |                                |    |       |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----|-------|--------|
| Aria                             | Emissioni in atmosfera (superamenti livelli di legge)              |                | ARPAV<br>INEMAR                | ML |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni CO                                                     | µg/m³          |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni CO2                                                    |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni PM10                                                   |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni NOx                                                    |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni NO2                                                    |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni SOx                                                    |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni Benzene                                                |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Emissioni IPA                                                    |                |                                |    |       |        |
|                                  |                                                                    |                |                                |    |       |        |
| Acqua                            | Qualità acque superficiali                                         |                | ARPAV                          | ML |       |        |
|                                  | ▪ Elementi di qualità biologica                                    | Classi qualità |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ LIM e LIMeco                                                     |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ Stato ecologico dei corsi d'acqua                                |                |                                |    |       |        |
|                                  | ▪ SACA                                                             | Classi qualità | ARPAV                          |    |       |        |
|                                  | Stato chimico delle acque sotterranee                              |                |                                |    |       |        |
|                                  | Concentrazioni dei nitrati                                         |                |                                |    | mg/l  | ARPAV  |
|                                  | Consumi idrici                                                     |                |                                |    | mc/ab | Comuni |
| Suolo e sottosuolo               | Uso del suolo                                                      | classi         | Comuni– tecnici specialistici  | ML |       |        |
|                                  | Consumo di suolo                                                   | mq             | Comuni– tecnici specialistici  | BP |       |        |
|                                  | Ricognizione eventuali elementi di dissesto                        |                | Comuni – tecnici specialistici | ML |       |        |
| Inquinanti fisici                | Radon: abitazioni che superano il livello di riferimento del Radon | %              | ARPAV                          | ML |       |        |
|                                  | Rumore                                                             | dBA            | ARPAV                          |    |       |        |
|                                  | Brillantezza del cielo notturno                                    | %              | ARPAV                          |    |       |        |
|                                  |                                                                    |                |                                | ML |       |        |
| Economia e società (mobilità)    | Parco veicolare                                                    | numero         | istat                          |    |       |        |
|                                  | Incidentalità                                                      | numero         | Polizia locale                 |    |       |        |
|                                  | Rete trasporto pubblico                                            |                | FTV                            |    |       |        |
|                                  | Traffico di attraversamento nei centri residenziali                | numero         | Comuni                         |    |       |        |
|                                  |                                                                    |                |                                |    |       |        |
| Economia e società (popolazione) | Densità territoriale                                               | ab/kmq         | Comuni                         | ML |       |        |
|                                  | Indice di vecchiaia                                                | indice         | Comuni                         |    |       |        |
|                                  | Indice di dipendenza                                               | indice         | Comuni                         |    |       |        |
|                                  | Indice di ricambio                                                 | indice         | Comuni                         |    |       |        |
|                                  | Indice di struttura                                                | indice         | Comuni                         |    |       |        |

Per la misura degli indicatori edilizio/urbanistici i Comuni si avvarranno dei dati disponibili in possesso degli uffici comunali, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarranno dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, USLL, ecc).

In recepimento del parere motivato n. 97 del 10.05.2021 nella parte rinviata il 18.05.2021 in sede di attuazione del Piano dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'attuazione di qualsiasi azione strategica così come individuata nell'elaborato "4 – Carta della Trasformabilità" e relativo articolo delle NTA del PATI, è subordinata alla puntuale verifica e rispetto delle condizioni di compatibilità geologica di cui all'elaborato "3 – carta delle Fragilità" e relativo art. "26 Compatibilità geologica ai fini urbanistici" delle NT del PATI, così come integrato dal presente parere di sostenibilità ambientale;
- Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PATI, dovranno essere sottoposti a verifica di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie introdotte dall'art. 2 della L.R. 29 del 25.07.19;
- In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivati dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;

In recepimento della "Relazione istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 132/2019", La Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni Unità organizzativa commissioni VAS VINCA NUVV, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive Comunitari 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

a) prescrive:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *cypripedium calceolus*, *Primula spectabilis*, *Physoplexis comosa*, *Rosalia alpina*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Barbus caninus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Egretta alba*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Accipiter atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno 1 % (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

b) raccomanda:

la trasmissione dal parte di ciascun Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 20, 21, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 35, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97

e ss.mm.ii.; la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

c) riconosce:

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione de/l'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*, esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive.(Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'1DT della Regione Veneto.

## TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

### Art. 63      Norme transitorie

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei previgenti PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui al precedente art. 45 e 46.

In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004.

### Art. 64      Norme di salvaguardia

**Rif. Legislativo:** L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Con l'approvazione del P.A.T.I. i previgenti PRG assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili.

Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

## ALLEGATO – OBIETTIVI PER AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Il PATI dell'Alta valle dell'Astico ha individuato per il territorio intercomunale 3 tipologie di Ambiti Territoriali Omogenei caratterizzati dal sistema insediativo, ambientale e paesaggistico. Per queste tre tipologie di ambiti di seguito descritti si propongono dunque politiche e obiettivi comuni:

**ATO di fondovalle (1,2,3,6,7,8,9,11,12,13):** comprendendo la maggior parte degli insediamenti residenziali e produttivi, appare necessario favorire prioritariamente il recupero degli insediamenti esistenti in sicurezza, ammettendo modeste integrazioni e completamenti che non ne alterino i caratteri compositivi originari e consentano, al contempo, di trasferire quei volumi collocati in aree geologicamente non idonee. In questo quadro il PATI ha compiuto anche la ricognizione dei “bordi” non confermando previsione di espansione produttiva (Pedescala) quando giudicate in contrasto con le prevalenti connotazioni paesaggistiche meritevoli di tutela.

**ATO di versante (4,10,14,15):** comprendono prevalentemente i versanti delle parti montane e pedemontane in gran parte boscate per le quali è preminente la tutela e la conservazione ove sono riconoscibili i seguenti ambiti:

Sinistra Astico (10 – 14): comprende i versanti aridi e rocciosi a nord della Val Torra ma anche parte della porzione sommitale dei pascoli del Kroier, quasi un'isola nei boschi che circondano la parte inferiore dell'altopiano del Vezzena al quale geograficamente appartengono. A sud della Val Torra vi sono compresi i versanti della Montagna di Rotzo, dominati dal forte di Campologo e parte della Val d'Assa: si tratta di un territorio boscato intervallato da spuntori rocciosi e comunque di difficile accesso.

Destra Astico (4-15): comprende i versanti dell'altipiano di Tonezza-Fiorentini, boscosi e selvaggi soprattutto nella parte più meridionale (Marogna, Costa Campo di Scala, Scoglio dell'Aquila), relativamente più percorribili verso i Fiorentini (Bosco Scuro).

Il PATI propone la sostanziale conservazione di questi ambiti, auspicando una rinnovata azione di manutenzione dei percorsi e il recupero dei baiti che storicamente presidiavano il territorio nella parte superiore.

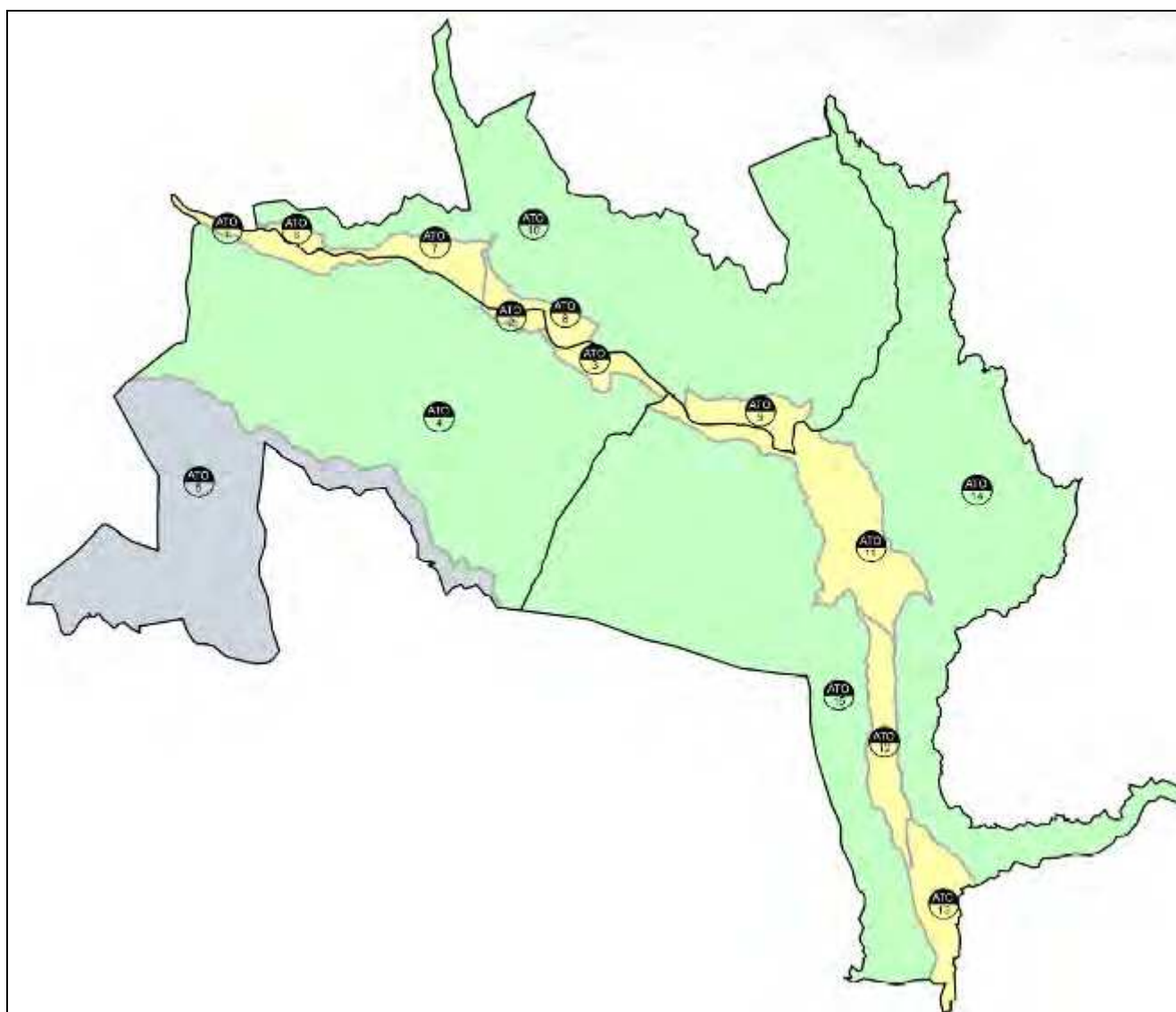
**ATO di montagna: 5 (Fiorentini Val delle Lanze):** comprende il territorio montano di maggior valorizzazione turistica direttamente connesso con il comprensorio di Folgaria. Si segnala la diffusa presenza di “baiti” in muratura localizzati prevalentemente in corrispondenza dei pascoli e lungo la Val delle Lanze, molti dei quali meritevoli di essere recuperati secondo le linee guida già formulate dal Piano d'Area.

Una volta individuate le tipologie presenti sul territorio comunale, il PATI ha suddiviso il territorio dei tre Comuni in Ambiti Territoriali Omogenei per ognuno dei quali sono stati definiti gli obiettivi strategici che il PATI intende perseguire e il dimensionamento insediativo. La delimitazione degli ATO e delle diverse tipologie è in coerenza con le analisi urbanistiche del Documento preliminare e con le indagini specialistiche effettuate per il PATI.

La tabella e la mappa, di seguito riportate, sintetizzano la suddivisione per tipologie e l'individuazione dei 15 ATO che caratterizzano il territorio intercomunale (cfr. tav. 4 – carta della trasformabilità).

In applicazione all'art. 29 delle NT del PATI, il presente allegato sintetizza gli obiettivi per i singoli Ambiti Territoriali Omogenei.

| Numero ATO | Denominazione                                                                      | Comune     | Tipologia  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1          | Lastebasse – Busatti - Giaconi                                                     | Lastebasse | Fondovalle |
| 2          | Ponte Posta                                                                        | Lastebasse | Fondovalle |
| 3          | Tamburinari – Monte Piano                                                          | Lastebasse | Fondovalle |
| 4          | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Lastebasse | Versante   |
| 5          | Altopiano Fiorentini                                                               | Lastebasse | Montagna   |
| 6          | Carotte                                                                            | Pedemonte  | Fondovalle |
| 7          | Ciechi – Brancafora                                                                | Pedemonte  | Fondovalle |
| 8          | Longhi - Scalzeri                                                                  | Pedemonte  | Fondovalle |
| 9          | Casotto – Braido - Molino                                                          | Pedemonte  | Fondovalle |
| 10         | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Pedemonte  | Versante   |
| 11         | San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa - Basso | Valdastico | Fondovalle |
| 12         | Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà                                            | Valdastico | Fondovalle |
| 13         | Pedescala - Barcarola                                                              | Valdastico | Fondovalle |
| 14         | Versante Altopiano di Asiago                                                       | Valdastico | Versante   |
| 15         | Versante Altopiano dei Fiorentini                                                  | Valdastico | Versante   |



**ATO n. 1 – Lastebasse – Busatti – Giaconi**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino delle contrade anche attraverso eventuali limitati ampliamenti.
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico.
- Realizzazione del polo di vallata dell'Arroccamento Lastebasse-Fiorentini con le relative aree di servizio quale Porta della Montagna.

**ATO n. 2 – Ponte Posta**

- Tutela e riqualificazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente con ricognizione del bordo urbano, il riordino dell'insediamento anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Verifica della fattibilità di una "variante stradale" a Ponte Posta sulla SP 350 per spostare il traffico di attraversamento della frazione di Ponte Posta e dei vicini nuclei di Longhi e Scalzeri.
- Stralcio della previsione del PRG vigente per la zona produttiva di Ponte Posta (Lastebasse).

**ATO n. 3 – Tamburinari – Monte Piano**

- Tutela e riqualificazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente con ricognizione del bordo urbano, il riordino dell'insediamento anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Riconoscimento, tutela e riqualificazione degli ambiti terrazzati e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, ambientale o agro-produttivo.

**ATO n. 4 – Versante Altopiano dei Fiorentini**

- Riconoscimento, tutela e riqualificazione degli ambiti terrazzati.
- Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (malghe e baiti, manufatti grande guerra, elementi storico-testimoniali...).
- Tutela, valorizzazione e promozione della rete delle strade silvopastorali, dei percorsi e dei sentieri escursionistici (CAI).
- Tutela della risorsa acqua attraverso il riconoscimento del valore ambientale e paesaggistico del sistema idrografico (rii e valli: Civetta, Rua, Vena, Loza) e delle numerose grotte e sorgenti.
- Realizzazione del progetto di arroccamento Lastebasse – Fiorentini per migliorare l'accesso all'area montana.

**ATO n. 5 – Altopiano Fiorentini**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Promozione della vocazione turistico - escursionistica sia legata al periodo invernale (potenziamento ed integrazione del carosello sciistico, escursioni con ciaspole...) sia al periodo estivo (escursionismo, mountain bike...) attraverso l'utilizzo, valorizzazione e il potenziamento delle strutture esistenti ed integrazione con le aree del comprensorio trentino di Folgaria.
- Valorizzazione e potenziamento turistico degli ambiti turistici polifunzionali dei Fiorentini e delle Fratte.
- Tutela, valorizzazione e promozione delle valenze ambientali e paesaggistiche (es. Valle delle Lanze), storico-archeologica (Fiorentini, Valle delle Lanze) e dalle numerose testimonianze della grande guerra (trincee, appostamenti, forti).
- Attuazione degli indirizzi del piano d'Area in particolare sull'ambito di interesse storico di Forte Campomolon, il sito panoramico attrezzato e l'ambito della Valle delle Lanze.

- Recupero e tutela dei Baiti montani e del patrimonio edilizio esistente, anche a supporto dell'attività turistico-ricreativa (cfr. Piano d'Area).
- Tutela, valorizzazione e promozione della rete delle strade silvopastorali, dei percorsi e dei sentieri escursionistici (CAI).
- Realizzazione del progetto di arroccamento Lastebasse – Fiorentini per migliorare l'accesso all'area montana.

### **ATO n. 6 – Carotte**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino delle contrade anche attraverso eventuali limitati ampliamenti o la riconversione/riqualificazione di ambiti produttivi (es. segheria).
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico e promozione di interventi di promozione turistico-ricettiva-ricreativa collegate al torrente Astico e alla fruizione del territorio.

### **ATO n. 7 – Ciechi – Brancafora**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Conferma della localizzazione centrale delle funzioni di maggior pregio, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei servizi e della dotazione dei servizi di vicinato.
- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino dell'abitato attraverso eventuali limitati ampliamenti e il completamento delle aree interne al tessuto insediativo.
- Riconversione/riqualificazione degli ambiti produttivi limitrofi alla residenza (es. segheria, area artigianale).
- Completamento dell'area produttiva artigianale.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico.

### **ATO n. 8 – Longhi – Scalzeri**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente con ricognizione del bordo urbano, il riordino dell'insediamento anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale lungo l'Astico in loc. Scalzeri con promozione di interventi di promozione turistico-ricettiva-ricreativa collegate al torrente Astico e alla fruizione del territorio.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico.

### **ATO n. 9 – Casotto – Braido – Molino**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione del centro storico e del patrimonio edilizio esistente con ricognizione del bordo urbano, il riordino dell'insediamento anche attraverso eventuali limitati ampliamenti.
- Conferma della localizzazione centrale delle funzioni di maggior pregio, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei servizi e della dotazione dei servizi di vicinato.
- Rimozione degli elementi detrattori del paesaggio (opere incongrue).  
Verifica del casello autostradale ed eventuale l'insediamento di attività e funzioni complementari (quali strutture logistiche, della ristorazione e dell'ospitalità).
- Promozione di un'adeguata protezione degli abitati finalizzata a mitigare gli impatti paesaggistici e ambientali delle strutture programmate.

- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Area val Torra e Rio Torretta.

#### **ATO n. 10 – Versante Altopiano di Asiago**

- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dei Pascoli e malghe del Crojer.
- Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (malghe e baiti, manufatti grande guerra, elementi storico-testimoniali...).
- Tutela della risorsa acqua attraverso il riconoscimento del valore ambientale e paesaggistico del sistema idrografico (rii e valli: Torto, Solo, Bisabella, Grossa, Torra) e delle numerose grotte e sorgenti.
- Tutela, valorizzazione e promozione della rete delle strade silvopastorali, dei percorsi e dei sentieri escursionistici (CAI).

#### **ATO n. 11 - San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara - Righele – Furlani – Costa – Basso**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino delle contrade anche attraverso eventuali ampliamenti anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Conferma della localizzazione centrale delle funzioni di maggior pregio, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei servizi e della dotazione dei servizi di vicinato.
- Riordino e riqualificazione abitato loc. Maso tra Astico e SP 350 e abitato di Cerati compreso tra Astico e SP 84.
- Completamento dell'area produttiva artigianale.
- Miglioramento e riqualificazione viabilità interna (Lucca-Pertile, Maso).
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Area di valorizzazione del sistema idraulico tradizionale.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Area val Torra e Rio Torretta.
- Promozione dello sviluppo di attività agroindustriali tipiche (acquicoltura) e attività integrative al settore agricolo e turistico legate ai prodotti tipici, all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico.

#### **ATO n. 12 – Soglio – Forme Cerati – Forni - Settecà**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).
- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino delle contrade anche attraverso eventuali ampliamenti anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Conferma della localizzazione centrale delle funzioni di maggior pregio, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei servizi e della dotazione dei servizi di vicinato.
- Rimozione degli elementi detrattori del paesaggio (opere incongrue).
- Promozione dello sviluppo di attività agroindustriali tipiche (acquicoltura) e attività integrative al settore agricolo e turistico legate ai prodotti tipici, all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.
- Completamento della Pista ciclabile dell'Astico.

#### **ATO n. 13 – Pedescala - Barcarola**

- Tutela, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (verifica delle aree di dissesto, aggiornamento delle previsioni PAI, verifica delle capacità edificatorie presenti in aree di dissesto ed eventuale applicazione del credito edilizio).

- Tutela e riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio esistente (nuclei rurali...) con ricognizione del bordo urbano, il riordino delle contrade anche attraverso eventuali ampliamenti anche attraverso eventuali ampliamenti confermando e integrando la previsione del PRG vigente.
- Verifica e integrazione delle capacità edificatorie esistenti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, il soddisfacimento delle richieste di carattere familiare e per il mantenimento della popolazione negli insediamenti originari.
- Conferma della localizzazione centrale delle funzioni di maggior pregio, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei servizi e della dotazione dei servizi di vicinato.
- Stralcio delle ulteriori previsioni di ampliamento della zona produttiva-artigianale di Pedescala.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Ambito di interesse storico di Forte Casa Ratti.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Area i Masi (loc. Barcarola in sinistra Astico).
- Promozione dello sviluppo di attività agroindustriali tipiche (acquicoltura) e attività integrative al settore agricolo e turistico legate ai prodotti tipici, all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.

#### **ATO n. 14 – Versante Altopiano di Asiago**

- Riconoscimento, tutela e riqualificazione degli ambiti terrazzati e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, ambientale.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Ambito di interesse storico di Forte Campolongo.
- Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (malghe e baiti, manufatti grande guerra, elementi storico-testimoniali...).
- Tutela della risorsa acqua attraverso il riconoscimento del valore ambientale e paesaggistico del sistema idrografico (rii e valli: Torra, Mori, Secco, Assa) e delle numerose grotte e sorgenti.
- Tutela, valorizzazione e promozione della rete delle strade silvopastorali, dei percorsi e dei sentieri escursionistici (CAI).

#### **ATO n. 15 – Versante Altopiano dei Fiorentini**

- Riconoscimento, tutela e riqualificazione degli ambiti terrazzati e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, ambientale.
- Tutela e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (malghe e baiti, manufatti grande guerra, elementi storico-testimoniali...).
- Tutela, valorizzazione e promozione della rete delle strade silvopastorali, dei percorsi e dei sentieri escursionistici (CAI).
- Tutela della risorsa acqua attraverso il riconoscimento del valore ambientale e paesaggistico del sistema idrografico (rii e valli: Loza, Menore, Valpegara) e delle numerose grotte e sorgenti.
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito territoriale dell'Ambito dello Spitz di Tonezza (cfr. artt. 8, 10, 17 Piano d'Area).

**INDICE**

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TITOLO I – NORME GENERALI .....</b>                                                                                     | <b>2</b>      |
| Art. 1 Finalità                                                                                                            | 2             |
| Art. 2 Principi generali                                                                                                   | 2             |
| Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione                                                                                  | 3             |
| Art. 4 Elaborati del P.A.T.I.                                                                                              | 4             |
| Art. 5 Efficacia e attuazione                                                                                              | 5             |
| Art. 6 Rapporto tra P.A.T.I., PI e PUA (norma di flessibilità)                                                             | 6             |
| <br><b>TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA .....</b>                                    | <br><b>7</b>  |
| <b>CAPO I – VINCOLI</b>                                                                                                    | <b>7</b>      |
| Art. 7 Beni culturali                                                                                                      | 7             |
| Art. 8 Beni paesaggistici                                                                                                  | 8             |
| Art. 9 Vincolo paesaggistico e di destinazione agro-silvo-pastorale riguardante i terreni di uso civico                    | 9             |
| Art. 10 Vincolo idrogeologico e forestale                                                                                  | 10            |
| Art. 11 Aree interessate da incendi                                                                                        | 10            |
| Art. 12 Pericolosità idraulica, geologica e da valanghe in riferimento al PAI                                              | 11            |
| Art. 13 Rischio sismico                                                                                                    | 12            |
| Art. 14 Vincoli e Fasce di rispetto                                                                                        | 13            |
| <b>CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE</b>                                                                              | <b>16</b>     |
| Art. 15 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale                                                                      | 16            |
| Art. 16 Piano d'Area Altopiano Tonezza-Fiorentini                                                                          | 16            |
| Art. 17 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale                                                                    | 17            |
| Art. 18 Siti di Interesse Comunitario                                                                                      | 19            |
| <b>CAPO III –TUTELE</b>                                                                                                    | <b>22</b>     |
| Art. 19 Centri storici                                                                                                     | 22            |
| Art. 20 Edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale                                                           | 24            |
| Art. 21 Ambiti territoriali di tutela, riqualificazione e valorizzazione                                                   | 25            |
| <b>CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'</b>                                                                | <b>27</b>     |
| Art. 22 Invarianti di natura geologica                                                                                     | 27            |
| Art. 23 Invarianti di natura storico-monumentale                                                                           | 28            |
| Art. 24 Invarianti di natura paesaggistica                                                                                 | 30            |
| Art. 25 Invarianti di natura ambientale                                                                                    | 31            |
| <b>CAPO V – FRAGILITA'</b>                                                                                                 | <b>32</b>     |
| Art. 26 Compatibilità geologica ai fini urbanistici                                                                        | 32            |
| Art. 27 Aree soggette a dissesto idrogeologico e aree di ricarica della falda                                              | 34            |
| Art. 28 Fascia di tutela fluviale                                                                                          | 36            |
| <br><b>TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I. ....</b>                                           | <br><b>37</b> |
| <b>CAPO I – DIMENSIONAMENTO</b>                                                                                            | <b>37</b>     |
| Art. 29 Ambiti territoriali omogenei (ATO)                                                                                 | 37            |
| Art. 30 Misure di programmazione e controllo sul contenimento del consumo di suolo                                         | 38            |
| Art. 31 Dimensionamento insediativo e dei servizi                                                                          | 39            |
| <b>CAPO II – AZIONI STRATEGICHE</b>                                                                                        | <b>44</b>     |
| Art. 32 Ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili                                           | 44            |
| Art. 33 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza                                                                   | 46            |
| Art. 34 Aree di urbanizzazione programmata e Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso | 47            |
| Art. 35 Limiti fisici alla nuova edificazione                                                                              | 49            |
| Art. 36 Ambiti di edificazione diffusa                                                                                     | 50            |

|                 |                                                                                                                                               |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 37         | Aree di riqualificazione e riconversione                                                                                                      | 53        |
| Art. 38         | Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale                                                       | 55        |
| Art. 39         | Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado                                                                                   | 56        |
| Art. 40         | Programmi complessi                                                                                                                           | 57        |
| Art. 41         | Area sciabile                                                                                                                                 | 58        |
| Art. 42         | Ambiti turistici polifunzionali                                                                                                               | 59        |
| Art. 43         | Ambiti agroindustriali ed integrativi del sistema agricolo-turistico                                                                          | 60        |
| Art. 44         | Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale                                                                            | 61        |
| <b>CAPO III</b> | <b>– AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA</b>                                                                                            | <b>62</b> |
| Art. 45         | Aree agricole                                                                                                                                 | 62        |
| Art. 46         | Nuova edificabilità (nel territorio agricolo)                                                                                                 | 64        |
| <b>CAPO IV</b>  | <b>– RETE ECOLOGICA</b>                                                                                                                       | <b>65</b> |
| Art. 47         | Rete ecologica locale                                                                                                                         | 65        |
| <b>CAPO V</b>   | <b>– MOBILITÀ</b>                                                                                                                             | <b>67</b> |
| Art. 48         | Infrastrutture della mobilità                                                                                                                 | 67        |
| Art. 49         | Percorsi ciclopeditoni ed escursionistici                                                                                                     | 68        |
| <b>CAPO VI</b>  | <b>– INDIRIZZI E CRITERI GENERALI</b>                                                                                                         | <b>69</b> |
| Art. 50         | Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica                                                                             | 69        |
| Art. 51         | Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio                                       | 71        |
| Art. 52         | Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo                            | 73        |
| Art. 53         | Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale. | 74        |
| Art. 54         | Indirizzi e criteri per la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)                                                         | 77        |
| Art. 55         | Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali                                                                  | 78        |
| Art. 56         | Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate            | 79        |
| Art. 57         | Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto                                                         | 80        |
| Art. 58         | Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso                                                                                      | 81        |
| Art. 59         | Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico                                                                                      | 82        |
| Art. 60         | Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon                                                                                       | 83        |
| Art. 61         | Sostenibilità ecologica degli interventi                                                                                                      | 84        |
| Art. 62         | Verifica di sostenibilità e monitoraggio                                                                                                      | 86        |
| Art. 63         | Norme transitorie                                                                                                                             | 90        |
| Art. 64         | Norme di salvaguardia                                                                                                                         | 90        |
| <b>ALLEGATO</b> | <b>– OBIETTIVI PER AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI</b>                                                                                           | <b>91</b> |
| ATO n. 1        | – Lastevasse – Busatti – Giaconi                                                                                                              | 93        |
| ATO n. 2        | – Ponte Posta                                                                                                                                 | 93        |
| ATO n. 3        | – Tamburinari – Monte Piano                                                                                                                   | 93        |
| ATO n. 4        | – Versante Altopiano dei Fiorentini                                                                                                           | 93        |
| ATO n. 5        | – Altopiano Fiorentini                                                                                                                        | 93        |
| ATO n. 6        | – Carotte                                                                                                                                     | 94        |
| ATO n. 7        | – Cieschi – Brancafora                                                                                                                        | 94        |
| ATO n. 8        | – Longhi – Scalzeri                                                                                                                           | 94        |
| ATO n. 9        | – Casotto – Braido – Molino                                                                                                                   | 94        |
| ATO n. 10       | – Versante Altopiano di Asiago                                                                                                                | 95        |
| ATO n. 11       | – San Pietro – Lucca – Maso – Cerati – Valpegara – Righele – Furlani – Costa – Basso                                                          | 95        |
| ATO n. 12       | – Soglio – Forme Cerati – Forni – Settecà                                                                                                     | 95        |
| ATO n. 13       | – Pedescala – Barcarola                                                                                                                       | 95        |
| ATO n. 14       | – Versante Altopiano di Asiago                                                                                                                | 96        |
| ATO n. 15       | – Versante Altopiano dei Fiorentini                                                                                                           | 96        |
| <b>INDICE</b>   |                                                                                                                                               | <b>97</b> |